SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 novembre 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle imprese e del made in Italy

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 ottobre 2023, n. **157**.

Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei procedimenti disciplinari di stato per i militari del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 2149, comma 8-*ter*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 aprile 1936, recante «Norme per la prima applicazione della legge 16 giugno 1935, n. 1026, sullo stato degli Ufficiali del R. Esercito»;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 15 settembre 1955, recante «Norme esplicative e disposizioni provvisorie per l'adozione dei provvedimenti disciplinari di stato e di quelli conseguenti a condanna, e per i giudizi disciplinari a carico dei sottufficiali, in applicazione della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»;

Vista la legge 17 aprile 1957, n. 260, recante «Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza»;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;

Vista la legge 15 dicembre 1959, n. 1089, recante «Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 2149, comma 8-*ter*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Ritenuto di disciplinare il procedimento disciplinare di stato relativo ai militari della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 2149, comma 8-*ter*, del decreto legislativo n. 66 del 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2022;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 20703 del 19 maggio 2023;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il presente decreto disciplina lo svolgimento dei procedimenti disciplinari di stato nei confronti dei militari, in servizio o in congedo, della Guardia di finanza.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) codice, il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) procedimento disciplinare di stato, l'insieme delle procedure e degli atti necessari per l'irrogazione di una sanzione disciplinare di cui all'articolo 1357 del codice;

c) inchiesta formale, il complesso delle attività, avviate con la contestazione degli addebiti, svolte dall'ufficiale inquirente e concluse con la relazione riepilogativa, volte all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il militare è passibile di una delle sanzioni di cui all'articolo 1357 del codice;

d) inquisito, il militare sottoposto a procedimento disciplinare di stato;

e) ufficiale inquirente, l'ufficiale incaricato di svolgere l'inchiesta formale;

f) difensore di fiducia, il militare scelto dall'inquisito per essere assistito nel corso del procedimento disciplinare;

g) difensore d'ufficio, il militare designato per assistere l'inquisito in mancanza di un difensore di fiducia;

h) avvocato del libero foro, il legale da cui l'inquisito, a sue spese, può farsi assistere in aggiunta al difensore di fiducia o d'ufficio;
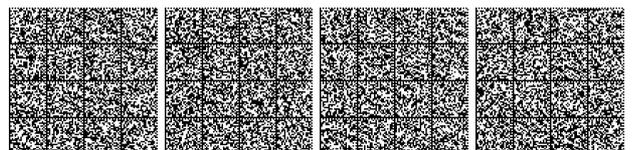
i) giudicando, il militare sottoposto al giudizio della commissione di disciplina;

l) commissione di disciplina, l'organo collegiale deputato a esprimere un giudizio sulla meritevolezza dell'inquisito a conservare il grado ovvero a permanere in ferma;

m) presidente della commissione, l'ufficiale più alto in grado della commissione di disciplina.

Art. 3.

Titolari della potestà sanzionatoria

1. La potestà sanzionatoria di stato compete alle Autorità individuate ai sensi dell'articolo 2149, comma 2, del codice e alle Autorità della Guardia di finanza delegate dal Comandante generale.

2. Nei casi di corresponsabilità di cui all'articolo 2149, comma 5, del codice, il procedimento disciplinare di stato è concluso, per tutti i militari coinvolti, dall'Autorità competente a provvedere per il militare più elevato in grado o più anziano nei cui confronti l'inchiesta è stata avviata. Resta ferma, per il personale e nei casi di cui all'articolo 2149, comma 5, lettera *a)*, del codice, la possibilità per l'Autorità competente ai sensi del comma 1 di ordinare la separazione dei procedimenti per ragioni di convenienza.

Art. 4.

Destinatari della potestà sanzionatoria

1. Il procedimento disciplinare di stato è svolto nei confronti:

a) del militare in servizio e del militare in congedo richiamato ovvero trattenuto in servizio;

b) del militare in congedo non richiamato ovvero non trattenuto in servizio per il quale ricorre una delle seguenti condizioni:

1) l'addebito è di una gravità tale che, ove confermato all'esito dell'inchiesta formale, possa comportare il deferimento al giudizio di una commissione di disciplina per l'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione;

2) per la stessa vicenda è stato destinatario di una sospensione precauzionale dall'impiego non già revocata retroattivamente a tutti gli effetti o annullata;

3) deve ancora essere valutato per la promozione al grado superiore;

4) deve percepire a qualunque titolo dall'Amministrazione erogazioni o emolumenti la cui spettanza è subordinata al favorevole esito di vicende giudiziarie o disciplinari;

c) del militare già privato di tale *status* o del grado, nei cui confronti è stata adottata per altra vicenda una sospensione precauzionale dall'impiego non già annullata o revocata retroattivamente a tutti gli effetti, ad eccezione del caso in cui la revoca della sospensione non determina alcuna restituzione degli assegni non percepiti a favore del militare per effetto dell'articolo 921 del codice.

Art. 5.

Comunicazioni e notificazioni

1. Gli atti del procedimento disciplinare di stato sono notificati all'inquisito o al relativo difensore con una delle seguenti modalità:

a) posta elettronica certificata istituzionale, per i militari in servizio;

b) posta elettronica certificata personale del militare in servizio o in congedo che ha optato per tale forma di comunicazione con apposita dichiarazione;

c) consegna in mani proprie.

2. In alternativa alle modalità di cui al comma 1, le notificazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento o ai sensi delle disposizioni di cui al Libro Primo, Titolo VI, Capo I, Sezione IV del codice di procedura civile.

3. Le comunicazioni ricevute dal difensore si considerano pervenute anche all'inquisito.

4. Per le comunicazioni successive alla contestazione degli addebiti, è consentito l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica appositamente indicato dall'inquisito o dal suo difensore.

Art. 6.

Sospensione e differimento del procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare di stato è:

a) sospeso, su richiesta dell'inquisito o del suo difensore, a cura dell'Autorità che ha disposto l'inchiesta ovvero la convocazione della commissione di disciplina, in caso di legittimo impedimento dell'inquisito;

b) differito, anche d'ufficio, da parte dell'ufficiale inquirente o del presidente della commissione, quando sussiste un legittimo impedimento temporaneo.

2. La sospensione di cui al comma 1 è disposta per ragioni di salute dell'inquisito se l'impedimento consiste in una incapacità psichica o fisica tale da comportare l'impossibilità temporanea a esercitare il diritto di difesa in modo cosciente e volontario e che, se giudicata permanente, determina l'inidoneità al servizio militare incondizionato.

3. Il competente dirigente del servizio sanitario della Guardia di finanza, senza ritardo, accerta l'incapacità temporanea dell'inquisito a difendersi sulla base della certificazione sanitaria allegata all'istanza di sospensione di cui al comma 1 e, ove necessario, sottopone l'inquisito al giudizio della commissione medica ospedaliera ovvero richiede approfondimenti specialistici presso una struttura sanitaria pubblica.

4. La sospensione dei termini opera dalla data del provvedimento con cui il dirigente del servizio sanitario della Guardia di finanza accerta l'incapacità temporanea ovvero sottopone l'inquisito al giudizio della commissione medica ospedaliera ovvero richiede approfondimenti specialistici presso una struttura sanitaria pubblica e fino alla notifica del provvedimento di riassunzione del procedimento.
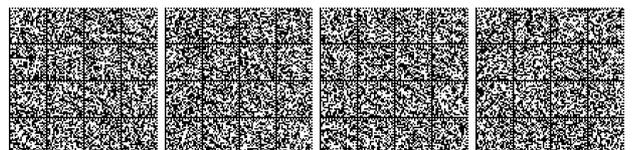
Art. 7.

Rinnovazione degli atti del procedimento disciplinare

1. Ai fini del computo dei termini di cui all'articolo 1373 del codice:

a) resta valido il tempo trascorso fino al giorno antecedente all'adozione del primo degli atti annullati;

b) il primo degli atti rinnovati è adottato entro sessanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto piena conoscenza dell'annullamento o dalla data di adozione del provvedimento di autotutela;

c) i termini riprendono a decorrere dalla data di adozione del primo degli atti rinnovati.

Art. 8.

Estinzione del procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare di stato si estingue:

a) in caso di decesso dell'inquisito, salvo quanto previsto dall'articolo 920, comma 5, e dall'articolo 1394, comma 2, del codice;

b) in caso di incapacità psichica o fisica permanente dell'inquisito a esercitare il diritto di difesa, salvo quanto previsto dall'articolo 920, comma 5, del codice;

c) se interviene, nel corso dello stesso, la perdita dello *status* di militare o del grado per altra causa, ad eccezione del caso previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *c)*;

d) a seguito dell'accettazione delle dimissioni volontarie dal grado di cui all'articolo 862 del codice;

e) decorsi novanta giorni dall'ultimo atto di procedura, esclusi i periodi di sospensione, senza il compimento di ulteriori attività;

f) nei casi di cui all'articolo 1392, comma 3, del codice, salvo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del presente regolamento.

Capo II

INCHIESTA FORMALE

Sezione I

SOGGETTI

Art. 9.

Autorità competente a ordinare l'inchiesta formale

1. L'inchiesta formale è disposta dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 2149 del codice ovvero per le decisioni di competenza del Comandante generale dall'Autorità della Guardia di finanza dallo stesso delegata.

Art. 10.

Ufficiale inquirente

1. Svolge l'incarico di ufficiale inquirente, per i procedimenti disciplinari di stato nei confronti:

a) dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione, un ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza almeno parigrado, con anzianità assoluta o relativa superiore. In caso di indisponibilità, svolge le funzioni di ufficiale inquirente:

1) un ufficiale generale della Guardia di finanza appartenente all'ausiliaria o alla riserva;

2) un ufficiale generale o di grado corrispondente delle Forze armate, in caso di indisponibilità dell'ufficiale di cui al numero 1);

b) di militari diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, un ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano e superiore a quello dell'inquisito.

2. Il Comandante in seconda della Guardia di finanza può svolgere l'incarico di ufficiale inquirente nei riguardi dei generali di corpo d'armata, in servizio o in congedo, a prescindere dall'anzianità di grado.

3. Si applicano le cause di incompatibilità previste dall'articolo 1380, comma 3, del codice.

Art. 11.

Inquisito

1. L'inquisito:

a) ai sensi dell'articolo 1370 del codice, è assistito da un difensore, di fiducia o d'ufficio, nonché, eventualmente e a sue spese, da un avvocato del libero foro;

b) in qualunque fase del procedimento disciplinare, può rinunciare espressamente a essere assistito da un difensore di fiducia. In tale caso, l'ufficiale inquirente designa un difensore d'ufficio;

c) può prendere visione degli atti dell'inchiesta, trarne appunti ovvero ottenerne copia, anche in formato digitale;

d) può presentare memorie difensive, controdeduzioni o documenti;

e) può chiedere la produzione di atti o fare istanza per l'esecuzione di indagini o per l'esame di persone, indicando i punti sui quali ritiene necessarie investigazioni o testimonianze;

f) può rinunciare espressamente a partecipare al contraddittorio;

g) può richiedere la sospensione o il differimento dell'inchiesta per legittimo impedimento.

2. Le istanze dell'inquisito all'ufficiale inquirente e le comunicazioni dell'ufficiale inquirente all'inquisito o ad altre persone chiamate a fornire informazioni o testimonianze sono effettuate in forma scritta o risultano in apposito verbale.

Art. 12.

Difensore

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1370 del codice, il difensore:

a) è militare in servizio permanente effettivo, in servizio permanente a disposizione, in servizio attivo alle armi ovvero, se in congedo, temporaneamente richiamato o trattenuto in servizio. Se il difensore, successivamente alla nomina, non si trova più in alcuna delle citate posizioni di stato, è sostituito dall'ufficiale inquirente con la procedura di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *b)*;

b) può essere scelto anche fra militari non appartenenti alla Guardia di finanza;

c) non può avere un grado superiore a quello dell'ufficiale inquirente, ferma restando la facoltà, da parte dell'inquisito, di sostituirlo nell'ipotesi di deferimento alla commissione di disciplina. In tale ipotesi, il difensore non può avere un grado superiore al presidente della commissione;

d) comunica all'ufficiale inquirente, a seguito della nomina, l'assenza di situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 1380, comma 3, del codice;

e) ha le stesse facoltà riconosciute all'inquisito dall'articolo 11, comma 1, a eccezione di quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *f)*.

2. Il difensore d'ufficio non può rifiutare l'incarico, salvo i casi di legittimo impedimento.

3. Nei casi di sostituzione è fatta salva l'attività esperita dal difensore sostituito e il procedimento prosegue dall'ultimo degli atti svolti con l'assistenza dello stesso.

Art. 13.

Sostituzioni in caso di incompatibilità

1. Il difensore che durante lo svolgimento del suo mandato risulta incompatibile sin dalla nomina, ai sensi degli articoli 1370 e 1380, comma 3, del codice, è sostituito con la procedura di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, e gli atti da lui compiuti sono annullati in autotutela e successivamente rinnovati ai sensi dell'articolo 1373 del codice.

2. L'ufficiale inquirente che durante lo svolgimento del suo incarico risulta incompatibile sin dal conferimento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 1380, comma 3, del codice, è sostituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, e gli atti da lui compiuti sono annullati in autotutela e successivamente rinnovati ai sensi dell'articolo 1373 del codice.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se l'incompatibilità è sopravvenuta, si procede alla sostituzione ma sono salvi gli atti sino ad allora compiuti.

Sezione II

SVOLGIMENTO DELL'INCHIESTA FORMALE E DECISIONI

Art. 14.

Avvio dell'inchiesta formale

1. L'Autorità di cui all'articolo 9 ordina l'esecuzione dell'inchiesta formale all'ufficiale inquirente, designato con ordine scritto. L'ordine dell'inchiesta formale riporta in maniera specifica i fatti dei quali l'inquisito è chiamato a rispondere, il termine per la contestazione degli addebiti all'inquisito, i diritti relativi alla difesa e il termine entro il quale completare l'istruttoria, non superiore a cinquantacinque giorni dalla data di notifica della contestazione degli addebiti.

2. L'ufficiale inquirente:

a) attesta la ricezione dell'ordine di inchiesta formale e dei relativi allegati, comunicando l'assenza di cause di incompatibilità. In caso di accertata incompatibilità, rimette gli atti all'Autorità che ha disposto l'inchiesta formale;

b) istituisce l'indice degli atti e ne cura l'aggiornamento fino al termine dell'inchiesta formale;

c) notifica all'inquisito la contestazione degli addebiti che hanno determinato l'inchiesta formale a suo carico, come descritti sull'ordine di inchiesta formale, entro il termine perentorio ivi indicato.

3. In sede di contestazione degli addebiti, l'ufficiale inquirente:

a) invita l'inquisito a scegliere, entro cinque giorni, un difensore di fiducia, avvisandolo che in mancanza ne è designato uno d'ufficio e che, in aggiunta, ha facoltà di farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro;

b) avverte l'inquisito che, successivamente alla nomina del difensore, il procedimento disciplinare può proseguire anche in sua assenza e che le comunicazioni ricevute dal difensore si intendono effettuate anche all'inquisito;

c) fissa una data per la visione degli atti;

d) informa l'inquisito che, entro dieci giorni dalla messa a disposizione degli atti, può presentare giustificazioni, documenti o chiederne la produzione, fare istanza per l'esecuzione di indagini o per l'esame di persone, indicando i punti sui quali ritiene necessarie investigazioni o testimonianze. A tali facoltà l'inquisito può rinunciare con dichiarazione scritta;

e) avvisa l'inquisito che l'attività svolta e gli atti raccolti sono compendiati nella relazione riepilogativa e che eventuali controdeduzioni alla stessa possono essere presentate, entro dieci giorni, direttamente all'Autorità che ha ordinato l'inchiesta formale.
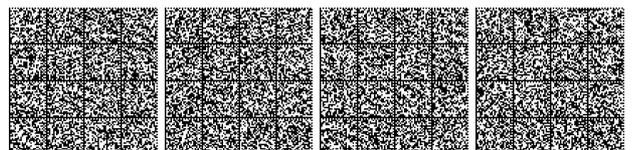
Art. 15.

Svolgimento dell'inchiesta formale

1. Dopo la contestazione degli addebiti, l'ufficiale inquirente:

a) riceve dall'inquisito la comunicazione relativa al difensore di fiducia scelto unitamente all'accettazione dell'incarico ovvero, in mancanza, ne designa uno d'ufficio;

b) formalizza la nomina del difensore, comunica il nominativo all'inquisito nel caso di designazione di un difensore d'ufficio, acquisisce la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità. Se rileva la presenza di cause di incompatibilità non dichiarate dal difensore, provvede alla sua sostituzione, dando la possibilità all'inquisito di scegliere un nuovo difensore di fiducia nel termine di tre giorni ovvero, in mancanza, designandone uno d'ufficio;

c) mette gli atti a disposizione dell'inquisito, anche attraverso modalità telematiche o digitali, dandogli facoltà di prenderne visione e di estrarne copia. La messa a disposizione è attestata mediante verbale con cui si informa altresì l'interessato delle prerogative di cui all'articolo 14, comma 3, lettera *d)*;

d) esegue, di iniziativa o su istanza di parte, gli accertamenti che reputa necessari e opportuni ai fini della chiarificazione dei fatti oggetto dell'inchiesta;

e) redige apposito atto in cui sono specificati i motivi che lo hanno indotto a non accogliere, in tutto o in parte, le istanze istruttorie;

f) al termine dell'istruttoria dell'inchiesta formale mette gli atti a disposizione dell'inquisito, anche attraverso modalità telematiche o digitali, dandogli facoltà di prenderne visione e di estrarne copia. La messa a disposizione è attestata mediante verbale, in cui si avvisa l'inquisito che, salvo espressa rinuncia, può presentare, entro dieci giorni, memorie difensive.

2. L'inquisito può essere sentito, anche su sua richiesta, relativamente ai fatti di cui all'addebito disciplinare. Di tale attività è redatto apposito verbale.

3. L'ufficiale inquirente prosegue l'inchiesta formale senza la partecipazione dell'inquisito o del difensore se la loro assenza non è giustificata da un legittimo impedimento.

4. In casi eccezionali, connotati da particolare complessità o difficoltà, l'ufficiale inquirente, dandone comunicazione all'Autorità che ha disposto l'inchiesta, può prorogare la propria attività per il tempo strettamente necessario a concludere gli accertamenti che devono comunque terminare entro ottanta giorni dalla data di notifica della contestazione degli addebiti.

Art. 16.

Conclusione dell'inchiesta formale

1. Terminati gli adempimenti di cui all'articolo 15, l'ufficiale inquirente:

a) chiude l'istruttoria e redige la relazione riepilogativa, nella quale sono indicati:

1) gli elementi che hanno portato all'avvio dell'inchiesta formale;

2) una sintesi delle attività svolte, come risultanti dall'indice degli atti;

3) le conclusioni motivate circa la fondatezza, totale o parziale, ovvero l'infondatezza degli addebiti;

b) notifica all'inquisito o al difensore la relazione riepilogativa, informando che eventuali controdeduzioni possono essere presentate, entro dieci giorni, direttamente all'Autorità che ha ordinato l'inchiesta;

c) invia gli atti dell'inchiesta:

1) per il controllo di legittimità, nel caso di inchiesta a carico del personale di cui ai commi 3 e 5, lettera *a)*, dell'articolo 2149 del codice, al comandante di corpo del militare più alto in grado individuato ai sensi dell'articolo 726, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ovvero, in sua assenza, a quello individuato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 726. Il comandante di corpo, esperito il controllo di legittimità, rimette il carteggio al Comando Generale della Guardia di finanza;

2) se svolta nei confronti dei militari di cui ai commi 4 e 5, lettera *b)*, dell'articolo 2149 del codice, all'Autorità che l'ha ordinata, la quale, effettuato il controllo di legittimità, decide ai sensi dell'articolo 17.

2. Nel caso in cui le Autorità di cui al comma 1, lettera *c)*, rilevino un vizio di legittimità, provvedono ai sensi degli articoli 1372 e 1373 del codice.

Art. 17.

Decisioni all'esito dell'inchiesta formale

1. L'Autorità di cui all'articolo 3, tenendo conto delle risultanze dell'inchiesta formale e vagliate le eventuali controdeduzioni alla relazione riepilogativa, può:

a) irrogare all'inquisito la sanzione della sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado;

b) deferire l'inquisito al giudizio di una commissione di disciplina per l'eventuale adozione del provvedimento di perdita del grado per rimozione o di cessazione dalla ferma o dalla rafferma per motivi disciplinari;

c) disporre la chiusura del procedimento disciplinare di stato se non ravvisa responsabilità ovvero se ritiene l'inquisito responsabile di mancanze punibili con una sanzione disciplinare di corpo; in tale ultimo caso, rimette gli atti al competente comandante di corpo per l'avvio del procedimento di cui all'articolo 1398 del codice.

2. Il Comandante regionale o equiparato, tenendo conto delle risultanze dell'inchiesta formale e vagliate le eventuali controdeduzioni alla relazione riepilogativa:

a) propone alternativamente all'Autorità di cui all'articolo 3, che decide ai sensi del comma 1:

1) l'irrogazione all'inquisito della sanzione della sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado;

2) la chiusura del procedimento disciplinare di stato, se non ravvisa responsabilità ovvero se ritiene l'inquisito responsabile di mancanze punibili con una sanzione disciplinare di corpo;

b) ordina il deferimento alla commissione di disciplina dell'inquisito, se ritiene che allo stesso possano essere inflitte le sanzioni della perdita del grado per rimozione o della cessazione dalla ferma o dalla rafferma per motivi disciplinari.

Sezione III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 18.

Sostituzione dell'ufficiale inquirente

1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 13, comma 2, l'Autorità che ha disposto l'inchiesta formale sostituisce senza ritardo l'ufficiale inquirente nel caso di:

a) trasferimento dell'ufficiale inquirente alle dipendenze di un'Autorità diversa da quella che ha disposto l'inchiesta formale;

b) inderogabili necessità di servizio o di impiego ovvero per ragioni di opportunità;

c) legittimo impedimento.

2. Il nuovo ufficiale inquirente:

a) prende visione dei documenti raccolti o compilati dall'ufficiale inquirente sostituito e ne dà atto con una dichiarazione scritta;

b) comunica all'inquisito o al difensore di essere stato incaricato della prosecuzione dell'inchiesta formale;

c) prosegue l'inchiesta formale, con facoltà di rinnovare gli atti compiuti dall'ufficiale inquirente sostituito e di eseguire nuovi accertamenti e atti.

Art. 19.

Fatti di rilevanza penale

1. Se nel corso dell'inchiesta formale emergono fatti di rilevanza penale, l'ufficiale inquirente, richiede alla competente Autorità giudiziaria l'autorizzazione a notiziare l'Autorità che ha disposto l'inchiesta formale.

Art. 20.

Nuovi addebiti

1. Se nel corso dell'inchiesta formale l'ufficiale inquirente rileva la possibilità di formulare nuovi o più gravi addebiti nei confronti dell'inquisito, non contenuti nell'ordine di inchiesta, ne informa l'Autorità che ha disposto l'inchiesta, la quale decide in merito all'ulteriore contestazione nei confronti dell'inquisito.

Art. 21.

Particolari condizioni dell'inquisito

1. Il trasferimento o la variazione della posizione di stato dell'inquisito non determinano la sostituzione dell'ufficiale inquirente ovvero dell'Autorità che decide sulle risultanze dell'inchiesta formale.

2. Nel caso di decesso dell'inquisito, l'ufficiale inquirente invia gli atti all'Autorità di cui all'articolo 3 per l'estinzione del procedimento disciplinare, informando contestualmente l'Autorità che ha disposto l'inchiesta. Se l'inchiesta formale coinvolge più militari, l'ufficiale inquirente trasmette esclusivamente gli atti concernenti l'inquisito deceduto, salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per l'esame della posizione disciplinare degli altri inquisiti.

3. Se l'inquisito è sottoposto a una delle misure cautelari coercitive di cui agli articoli 284, 285, 285-*bis* e 286 del codice di procedura penale ovvero a pena detentiva, l'ufficiale inquirente, svolge l'inchiesta secondo le modalità autorizzate dall'Autorità giudiziaria.

Art. 22.

Riapertura dell'inchiesta

1. Se dopo la chiusura dell'inchiesta formale e prima dell'adozione dei provvedimenti finali emergono elementi, notizie o documenti rilevanti ai fini della valutazione disciplinare, l'Autorità che ha disposto l'inchiesta formale può ordinarne la riapertura, acquisendo agli atti i nuovi elementi. L'ufficiale inquirente:

a) ricevuto l'ordine di riapertura, ne dà immediata comunicazione all'inquisito;

b) non oltre il quinto giorno dalla ricezione della documentazione, mette i nuovi atti a disposizione dell'inquisito, il quale ha facoltà di chiedere, entro le successive quarantotto ore, altri accertamenti e presentare, entro dieci giorni, ulteriori giustificazioni.

2. L'inchiesta formale è conclusa entro trenta giorni dalla riapertura.

3. L'Autorità che ha disposto l'inchiesta formale può altresì ordinarne la riapertura se ritiene insufficienti le indagini svolte dall'ufficiale inquirente, avendo cura di indicare a quest'ultimo:

a) i punti sui quali è necessario svolgere ulteriori indagini;

b) il termine entro cui compiere le attività di cui alla lettera *a)*, non superiore a trenta giorni, decorrente dalla data di comunicazione all'inquisito della riapertura dell'inchiesta formale. In casi eccezionali, connotati da particolare complessità o difficoltà nello svolgimento dell'istruttoria, l'ufficiale inquirente, previa comunicazione all'Autorità che ha disposto l'inchiesta, può prorogare la propria attività per il tempo strettamente necessario a concludere gli accertamenti, ma comunque non oltre quindici giorni.

4. L'ufficiale inquirente, nello svolgimento delle attività di cui al comma 3, segue, in quanto compatibile, la procedura di cui al comma 1.

5. Nei confronti dei militari appartenenti al ruolo ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, decide sulla riapertura dell'inchiesta formale l'Autorità che l'ha disposta ovvero l'Autorità di cui all'articolo 3.

Capo III

PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Sezione I

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Art. 23.

Deferimento alla commissione di disciplina

1. È deferito al giudizio di una commissione di disciplina il militare ritenuto responsabile di condotte e atti incompatibili con lo *status* di appartenente alla Guardia di finanza in base alle risultanze dell'inchiesta formale.

2. Se il deferimento di cui al comma 1 riguarda un militare in ferma o rafferma, la commissione di disciplina si esprime, alternativamente, sulla meritevolezza:

a) a continuare a prestare servizio nella Guardia di finanza;

b) a conservare il grado. Se il giudicando è stato ritenuto meritevole di conservare il grado, la commissione di disciplina si pronuncia altresì sull'irrogabilità della sanzione della cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare.

Art. 24.

Autorità competente al deferimento

1. Il deferimento alla commissione di disciplina è disposto:

a) dall'Autorità che ha ordinato l'inchiesta formale;

b) dall'Autorità delegata dal Comandante generale, nel caso di non condivisione delle proposte di cui all'articolo 17, comma 2, lettera *a)*.

Art. 25.

Composizione della commissione di disciplina

1. Per la composizione della commissione di disciplina e per le cause di incompatibilità dei suoi membri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1380, 1381, 1382 e 1383 del codice.

Art. 26.

Nomina della commissione di disciplina

1. I componenti della commissione di disciplina sono nominati:

a) dalla stessa Autorità che ha disposto l'inchiesta formale;

b) dall'Autorità delegata dal Comandante generale, nei casi di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *b)*, o in assenza di ufficiali dipendenti dall'Autorità che ha ordinato il deferimento alla commissione, che possono svolgere l'incarico di componente della commissione di disciplina.

Art. 27.

Convocazione della commissione di disciplina

1. Per la convocazione della commissione di disciplina si applica l'articolo 1387 del codice.

Sezione II

GIUDICANDO E DIFENSORE

Art. 28.

Giudicando

1. Il giudicando:

a) ha diritto di ricusazione secondo quanto previsto dall'articolo 1386 del codice;

b) ai sensi degli articoli 1370 e 1387 del codice, è assistito da un difensore, di fiducia o d'ufficio, nonché, eventualmente e a sue spese, anche da un avvocato del libero foro;

c) può richiedere la sospensione del procedimento disciplinare ovvero il differimento della commissione di disciplina per legittimo impedimento;

d) può far pervenire alla commissione di disciplina, almeno cinque giorni prima della seduta, memorie difensive;

e) in sede di riunione della commissione, può chiedere la lettura degli atti dell'inchiesta che ritiene rilevanti, depositare una memoria difensiva, produrre nuovi documenti, dichiarare che non intende avvalersi delle predette facoltà, fornire i chiarimenti richiesti dai componenti della commissione di disciplina nonché esporre, anche tramite il difensore, le ragioni a difesa.

Art. 29.

Facoltà del difensore

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1370 e 1387 del codice, al difensore sono riconosciute le facoltà previste dall'articolo 28, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12.
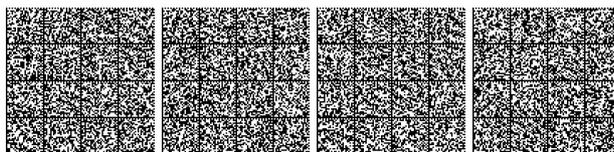
Sezione III

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Art. 30.

Adempimenti dell'Autorità che ha disposto il deferimento, la nomina e la convocazione

1. L'Autorità di cui all'articolo 24 invia l'ordine di deferimento, nomina e convocazione della commissione di disciplina:

a) al giudicando, avvisandolo che:

1) ha facoltà di ricusare, per una volta sola, senza motivazione, entro due giorni dalla ricezione della comunicazione della convocazione della commissione, uno o due dei componenti della stessa, se quest'ultima è composta, rispettivamente, da tre o cinque membri;

2) la comunicazione della ricusazione è indirizzata al presidente della commissione di disciplina nonché alla medesima Autorità;

3) trascorso il termine di cui al numero 1), senza la ricezione di alcuna richiesta, la composizione della commissione si intende confermata;

4) ai sensi degli articoli 1370 e 1387 del codice, ha diritto di farsi assistere da un difensore ed eventualmente, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro;

5) se non sceglie o rinuncia al difensore di fiducia il presidente della commissione designa un difensore d'ufficio;

6) il giorno, l'ora e il luogo della riunione della commissione, fissati ai sensi dell'articolo 1387 del codice, sono comunicati dal presidente della stessa;

b) al presidente della commissione, unitamente:

1) agli atti dell'inchiesta formale, con il relativo indice, e alla relazione riepilogativa predisposta dall'ufficiale inquirente, completa delle controdeduzioni;

2) a copia del documento unico matricolare e della documentazione caratteristica del militare inquisito;

c) ai membri della commissione, richiedendo loro la dichiarazione di assenza di situazioni d'incompatibilità di cui all'articolo 1380, comma 3, del codice.

2. L'Autorità di cui all'articolo 24 sostituisce i componenti della commissione ricusati o incompatibili.

Art. 31.

Attività del presidente

1. Ricevuto l'ordine di convocazione, il presidente della commissione:

a) comunica all'Autorità che l'ha nominato l'assenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 1380, comma 3, del codice;

b) acquisisce le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni d'incompatibilità dei membri della commissione;

c) attesta la ricezione degli atti di cui all'articolo 30;

d) fa istituire dal membro segretario apposito indice, nel quale sono elencati gli atti ricevuti nonché quelli posti in essere dalla commissione di disciplina, eccetto il verbale contenente il verdetto;

e) esamina gli atti elencati nell'indice e rilascia dichiarazione di avvenuta presa visione;

f) mette gli atti elencati nell'indice a disposizione dei membri della commissione, i quali, senza ritardo, li esaminano e rilasciano dichiarazione di avvenuta presa visione;

g) fissa il giorno, l'ora e il luogo della riunione e ne dà comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, ai membri e al giudicando, il quale, nell'occasione, è avvertito che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 1370, 1387 e 1388 del codice:

1) ha diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia nonché, a sue spese, da un avvocato del libero foro;

2) può rinunciare espressamente alla facoltà di cui al numero 1) anche dopo la nomina del difensore di fiducia;

3) la scelta del difensore di fiducia e la relativa accettazione dell'incarico o l'atto di rinuncia devono pervenire al presidente entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla fissazione della riunione;

4) se non sceglie o rinuncia al difensore di fiducia entro il termine fissato, è designato un difensore d'ufficio.

2. Il presidente formalizza la nomina del difensore:

a) di fiducia, dopo aver ricevuto dal giudicando la dichiarazione di scelta e la relativa accettazione dell'incarico;

b) d'ufficio, in caso di mancata scelta del difensore di fiducia da parte del giudicando.

3. Contestualmente alla nomina, il presidente avverte il difensore:

a) di comunicare, entro ventiquattro ore, l'assenza di situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 1370 e 1380, comma 3, del codice;

b) della facoltà, entro dieci giorni, di prendere visione degli atti dell'inchiesta formale, del documento unico matricolare e della documentazione caratteristica dell'inquisito;

c) della facoltà di cui all'articolo 29;

d) del giorno, dell'ora e del luogo della riunione della commissione di disciplina.

4. Il presidente della commissione acquisisce agli atti:

a) la dichiarazione con cui il militare sceglie il difensore di fiducia e la relativa accettazione dell'incarico, l'espressa rinuncia al difensore, la designazione d'ufficio del difensore, la nomina e la dichiarazione di assenza di eventuali situazioni di incompatibilità del difensore;

b) la dichiarazione con cui il difensore attesta di aver preso cognizione di tutti gli atti raccolti in sede di inchiesta formale, del documento unico matricolare e della documentazione caratteristica dell'inquisito.
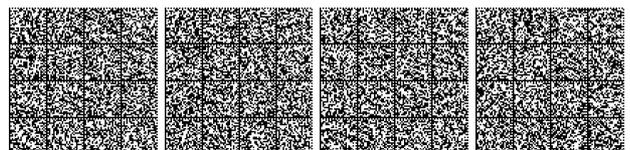
5. Si applicano in quanto compatibili gli articoli 11, comma 1, lettera *b)*, 15, comma 1, lettera *b)*, e 21.

Art. 32.

Attività dei membri

1. Ciascun membro della commissione di disciplina, entro due giorni dalla ricezione dell'ordine di convocazione, rilascia al presidente della commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 1380, comma 3, del codice e, se non ricusato, esamina gli atti dell'inchiesta formale, il documento unico matricolare e la documentazione caratteristica dell'inquisito, dichiarandone la presa visione.

2. Il membro segretario istituisce l'indice dei documenti della commissione di disciplina e ne cura l'aggiornamento.

Art. 33.

Procedimento

1. Il procedimento davanti alla commissione di disciplina si svolge secondo le modalità stabilite dall'articolo 1388 del codice.

2. Se il giudizio riguarda più militari e le circostanze lo richiedono, il presidente può chiedere chiarimenti a ciascuno di essi, anche separatamente e non alla presenza degli altri, salvo poi notiziarli delle risultanze emerse a loro carico.

3. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 15, comma 3.

4. La documentazione trasmessa al presidente della commissione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera *b)*, il verbale della seduta e gli atti della commissione sono inviati, al termine della riunione della commissione di disciplina, all'Autorità di cui all'articolo 3.

Art. 34.

Differimento

1. La riunione della commissione di disciplina è differita in caso di legittimo impedimento di uno dei suoi componenti.

2. L'Autorità competente alla nomina provvede alla sostituzione del membro che si trova nella condizione di cui al comma 1, se l'impedimento non consente il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.

Art. 35.

Supplemento istruttorio

1. Nel caso di cui all'articolo 1388, comma 9, del codice, l'Autorità che ha ordinato la convocazione procede agli accertamenti richiesti dalla commissione di disciplina, affidandone l'espletamento all'ufficiale inquirente che ha condotto l'inchiesta formale e indicando allo stesso il termine entro cui comunicarne l'esito.

2. Completato il supplemento d'istruttoria, il presidente della commissione fissa la data della nuova riunione, dandone comunicazione al giudicando e al difensore e avvisandoli della facoltà di prendere visione degli ulteriori documenti.

Art. 36.

Decisioni all'esito del verdetto della commissione di disciplina

1. L'Autorità di cui all'articolo 3 decide ai sensi dell'articolo 1389 del codice.

2. Le gravi ragioni di opportunità di cui all'articolo 1389, comma 1, lettera *b)*, del codice, sono esplicitate nel provvedimento con cui si conclude il procedimento disciplinare. In tale ipotesi, il procedimento disciplinare di stato si conclude nel termine perentorio di novanta giorni dall'ordine di convocazione della nuova commissione.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 37.

Clausola neutralità finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 38.

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applica ai procedimenti disciplinari di stato la cui contestazione degli addebiti è effettuata a decorrere da tale data.

2. Ai procedimenti disciplinari di stato in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 3 ottobre 2023

Il Ministro: GIORGETTI

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1430

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si trascrive il testo dell'art. 2149 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106:

«Art. 2149 *(Disposizioni in materia di disciplina militare per il personale del Corpo della Guardia di finanza). —* 1. Per il personale del Corpo della Guardia di finanza le sospensioni dall'impiego di cui alla sezione IV del capo III del titolo V del libro IV del presente codice sono adottate:

a) dal Ministro dell'economia e delle finanze nei confronti dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione;

b) dal Comandante generale nei confronti del restante personale.

2. La potestà sanzionatoria di stato per il personale del Corpo della Guardia di finanza compete:

a) al Ministro dell'economia e delle finanze nei confronti dei generali di corpo d'armata e dei generali di divisione;

b) al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza nei confronti del restante personale.

3. La decisione di sottoporre un ufficiale del Corpo della Guardia di finanza ad inchiesta formale spetta alle seguenti autorità:

a) al Ministro dell'economia e delle finanze se si tratti di generali di corpo d'armata e generali di divisione;

b) al Comandante generale per i restanti ufficiali.

4. Per i militari del Corpo della Guardia di finanza diversi da quelli di cui al comma 3, la decisione spetta ai Comandanti regionali ed equiparati da cui i militari dipendono per ragioni di impiego; qualora manchi tale dipendenza l'inchiesta formale è disposta dal Comandante regionale nella cui giurisdizione il militare risiede. Il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza può in ogni caso ordinare direttamente un'inchiesta formale nei confronti del personale di cui al presente comma.

5. In caso di corresponsabilità tra:

a) ufficiali e altri militari del Corpo della Guardia di finanza per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali. Fino a quando non sia convocata la Commissione di disciplina l'autorità competente ai sensi del comma 3 può ordinare, per ragioni di convenienza, la separazione dei procedimenti;

b) militari del Corpo della Guardia di finanza non appartenenti alla categoria ufficiali e dipendenti per l'impiego da Comandanti regionali o equiparati diversi o residenti in giurisdizioni diverse, l'inchiesta è disposta dal Comandante regionale o equiparato competente a provvedere per il militare più elevato in grado o più anziano.

6. Le autorità che hanno disposto l'inchiesta formale, in base alle risultanze della stessa:

a) qualora ritengano che al militare debba o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nell'articolo 1357, comma 1, lettere *a)* e *b)*, ne fanno proposta alle autorità indicate al comma 2;

b) qualora ritengano che al militare possano essere inflitte le sanzioni disciplinari indicate all'articolo 1357, comma 1, lettere *c)* e *d)*, ne ordinano il deferimento ad una Commissione di disciplina.

7. Le facoltà previste dall'articolo 1389, per il personale del Corpo della Guardia di finanza, si intendono riferite al Ministro dell'economia e delle finanze o al Comandante generale.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 866, per il personale del Corpo della Guardia di finanza la perdita del grado è disposta, previo giudizio disciplinare, in caso di condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici oppure una delle pene accessorie di cui all'articolo 19, primo comma, numeri 2) e 6), del codice penale.

8-*bis*. Rientrano tra gli accertamenti preliminari di cui all'articolo 1392, comma 2, anche i pareri gerarchici dei livelli superiori a quello che ha rilevato la mancanza.

8-*ter*. Per i militari del Corpo della guardia di finanza il procedimento disciplinare di stato è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ferme restando le disposizioni contenute nel presente Codice.».

Note alle premesse:

— Si trascrivono i testi dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 86 alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di « regolamento », sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.»

— Il decreto del Ministro della difesa in data 18 aprile 1936 reca: «Norme per la prima applicazione della legge 16 giugno 1935, n. 1026, sullo stato degli Ufficiali del R. Esercito».

— Il decreto del Ministro della difesa in data 15 settembre 1955 reca: «Norme esplicative e disposizioni provvisorie per l'adozione dei provvedimenti disciplinari di stato e di quelli conseguenti a condanna, e per i giudizi disciplinari a carico dei sottufficiali, in applicazione della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica».

— La legge 17 aprile 1957, n. 260, recante: «Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 1957, n. 112.

— La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante: «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1959, n. 98.

— La legge 15 dicembre 1959, n. 1089, recante: «Stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 1959, n. 311.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante: «Approvazione del codice di procedura penale», è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 92 alla *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 1988, n. 250.

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza», è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 61 alla *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1995, n. 122.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 112 alla *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale», è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 93 alla *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112.

— Per il testo dell'art. 2149, comma 8-*ter*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nella nota al titolo.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 131 alla *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 2010, n. 140.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nella nota al titolo.
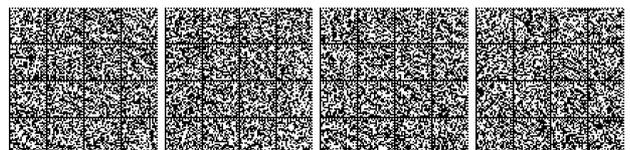
Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 1357 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

«Art. 1357 *(Sanzioni disciplinari di stato)*. — 1. Le sanzioni disciplinari di stato sono:

a) la sospensione disciplinare dall'impiego per un periodo da uno a dodici mesi;

b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi;

c) la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;

d) la perdita del grado per rimozione.».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 2149 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nella nota al titolo.

Note all'art. 4:

— Si trascrive il testo dell'art. 921 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

«Art. 921 *(Ricostruzione di carriera e rimborso spese)*. — 1. In caso di revoca della sospensione, ai sensi dell'articolo 918, comma 1, il militare ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.

2. Dall'importo determinato ai sensi del comma 1 si deduce:

a) l'assegno alimentare corrisposto;

b) ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito in dipendenza di prestazioni e attività svolte grazie alla sospensione dal servizio;

c) il periodo di tempo corrispondente alla pena detentiva inflitta, nonché all'interdizione temporanea dai pubblici uffici e alle altre pene accessorie che comunque incidono sul rapporto di servizio, ancorché tali pene non sono state in concreto scontate, ovvero sono state dichiarate estinte;

d) il periodo di tempo corrispondente alla pena inflitta a seguito di applicazione della pena su richiesta;

e) il periodo di tempo corrispondente alla sanzione della sospensione disciplinare;

f) nella sola ipotesi prevista dall'articolo 918, comma 1, lettera *b)*, il periodo di tempo corrispondente alla detenzione sofferta a titolo di arresto, fermo, custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, e ogni altra misura cautelare interdittiva, coercitiva o misura di prevenzione che ha reso impossibile la prestazione del servizio.

3. Il militare prosciolto in sede disciplinare ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno documentate, sostenute a causa del procedimento medesimo; la domanda di rimborso deve essere proposta nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del proscioglimento.».

Note all'art. 5:

— Il libro Primo del Titolo VI, Capo I, Sezione IV del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (Approvazione del codice di procedura civile), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 ottobre 1940, n. 253, reca: «Disposizioni generali».

Note all'art. 7:

— Si trascrive il testo dell'art. 1373 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

«Art. 1373 *(Rinnovazione del procedimento disciplinare)*. — 1. Annullati uno o più atti del procedimento disciplinare a seguito di autotutela, anche contenziosa, di giudicato amministrativo ovvero di decreto decisorio di ricorso straordinario, se non è esclusa la facoltà dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento e non sono già decorsi, limitatamente alle sanzioni di stato, gli originari termini perentori, il nuovo procedimento riprende, a partire dal primo degli atti annullati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto piena conoscenza dell'annullamento o dalla data di adozione del provvedimento di autotutela.».

Note all'art. 8:

— Si trascrive il testo degli artt. 920, 1394, 862 e 1392 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

«Art. 920 *(Norme comuni in materia di sospensione dall'impiego)*. — 1. Al militare durante la sospensione dall'impiego compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.

2. La sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale e può essere applicata anche nei confronti del militare in aspettativa, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego.

3. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la sospensione è disposta con determinazione del Comandante generale.

4. L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio è considerato in soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione.

5. La cessazione dal servizio, a qualunque titolo prestato, non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del militare sospeso.».

«Art. 1394 *(Ricostruzione di carriera)*. — 1. Si procede alla ricostruzione della carriera del militare, secondo le disposizioni dettate dall' articolo 921, in caso di:

a) omessa instaurazione del procedimento disciplinare successivamente alla cessazione degli effetti della sospensione precauzionale;

b) eccedenza della sospensione precauzionale sofferta rispetto a quella irrogata a titolo di sanzione disciplinare;

c) annullamento del procedimento disciplinare non seguito da rinnovazione;

d) assoluzione con formula ampia a seguito di giudizio penale di revisione.

2. In presenza di domanda di ricostruzione della carriera presentata dai familiari eredi del militare deceduto prima della conclusione del giudizio penale o del procedimento disciplinare ovvero durante lo svolgimento del procedimento di revisione penale, l'amministrazione valuta, in contraddittorio con i familiari eredi, la spettanza dei benefici economici discendenti dalla eventuale ricostruzione di carriera.»

«Art. 862 *(Dimissioni volontarie)*. — 1. Il militare ha facoltà di chiedere le dimissioni volontarie dal grado.

2. Le dimissioni dal grado sono consentite quando il militare raggiunge l'età per la quale cessa ogni obbligo di servizio per i militari di truppa e si è collocati in congedo assoluto in detto ruolo.

3. Il militare in trattamento di quiescenza non può dimettersi dal grado finché non è collocato nel congedo assoluto.

4. Il militare sottoposto a procedimento disciplinare di stato, da cui possa derivare la perdita del grado per rimozione, ha facoltà di presentare istanza di dimissioni volontarie dal grado, purché non sia sospeso precauzionalmente dall'impiego.

5. L'accettazione delle dimissioni dal grado è irrevocabile.

6. La facoltà di dimettersi dal grado è sospesa dal giorno in cui è indetta la mobilitazione, totale o parziale, ovvero è dichiarato lo stato di grave crisi internazionale.».

«Art. 1392 *(Termini del procedimento disciplinare di stato)*. — 1. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi dell'articolo 1393, comma 1, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.

2. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati dall'autorità competente, nei termini previsti dagli articoli 1040, comma 1, lettera *d)*, numero 19 e 1041, comma 1, lettera *s)*, numero 6 del regolamento.

3. Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione. 4. In ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall'ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta.».
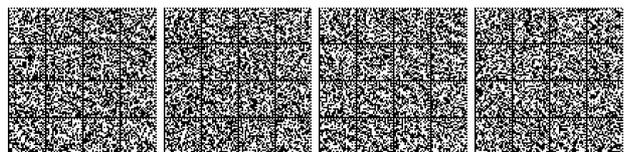
Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 2149 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nella nota al titolo.

Note all'art. 10:

— Si trascrive il testo dell'art. 1380 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

«Art. 1380 *(Composizione delle commissioni di disciplina).* — 1. La commissione di disciplina è formata di volta in volta, in relazione al grado rivestito dal giudicando, dall'autorità che ha disposto l'inchiesta formale.

2. Quando l'inchiesta formale è disposta dal Ministro della difesa, la commissione di disciplina è formata da uno dei comandanti militari indicati dall'articolo 1378, designato dal Ministro stesso; se il giudicando è ufficiale generale o colonnello alla composizione della commissione provvede il Ministro della difesa.

3. Non possono far parte della commissione di disciplina:

a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;

b) il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi e i Sottocapi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo Stato maggiore della difesa, agli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica;

d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualità di Segretario generale, Direttore nazionale degli armamenti, Direttore generale, Capo di Gabinetto, e gli ufficiali addetti al Gabinetto del Ministro o alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle dirette dipendenze dei Segretari generali;

e) i militari frequentatori dei corsi presso gli istituti militari;

f) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso;

g) l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;

h) i superiori gerarchici alle cui dipendenze il militare ha prestato servizio allorché ha commesso i fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si trova alla data di convocazione della commissione di disciplina, se non si tratta di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti;

i) l'ufficiale che ha presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare o che per ufficio ha dato parere in merito o che per ufficio tratta questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale;

l) gli ufficiali che in qualsiasi modo hanno avuto parte in un precedente giudizio penale o commissione di disciplina per lo stesso fatto ovvero sono stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;

m) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare di stato.».

Note all'art. 11:

— Si trascrive il testo dell'art. 1370 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

«Art. 1370 *(Contestazione degli addebiti e diritto di difesa).* — 1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che sono state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.

2. Il militare inquisito è assistito da un difensore da lui scelto fra militari in servizio, anche non appartenenti al medesimo ente o Forza armata nella quale egli presta servizio o, in mancanza, designato d'ufficio. Il difensore designato d'ufficio non può rifiutarsi salvo sussista un legittimo impedimento. Un militare non può esercitare l'ufficio di difensore più di sei volte in dodici mesi.

3. Il difensore:

a) non può essere di grado superiore a quello del presidente della commissione;

b) non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 1380, comma 3;

c) è vincolato al segreto d'ufficio e non deve accettare alcun compenso per l'attività svolta;

d) non è dispensato dai suoi normali obblighi di servizio, salvo che per il tempo necessario all'espletamento del mandato;

e) non può essere punito per fatti che rientrano nell'espletamento del mandato;

f) è ammesso a intervenire alle sedute della commissione di disciplina anche se l'incolpato non si presenta alla seduta, né fa constare di essere legittimamente impedito.

3-*bis*. Nei procedimenti disciplinari di stato il militare inquisito, in aggiunta al difensore di cui ai commi 2 e 3, può farsi assistere, a sue spese, anche da un avvocato del libero foro.

4. Successivamente alla nomina del difensore le comunicazioni d'ufficio possono essere effettuate indifferentemente all'inquisito o al suo difensore.

5. Il militare inquisito può chiedere il differimento dello svolgimento del procedimento disciplinare solo se sussiste un effettivo legittimo impedimento. Se la richiesta di differimento è dovuta a ragioni di salute:

a) l'impedimento addotto deve consistere, sulla scorta di specifica certificazione sanitaria, in una infermità tale da rendere impossibile la partecipazione al procedimento disciplinare;

b) l'autorità disciplinare può recarsi presso l'inquisito per svolgere il procedimento disciplinare, se tale evenienza non è espressamente esclusa dalla commissione medica ospedaliera incaricata di tale accertamento.

6. I commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non si applicano ai procedimenti disciplinari di corpo instaurati per l'applicazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore.».

Note all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 1370 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 11.

— Per il testo dell'art. 1380 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 10.

Note all'art. 13:

— Per il testo dell'art. 1370 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 11.

— Per il testo dell'art. 1380 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 10.

— Per il testo dell'art. 1373 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 7.

Note all'art. 16:

— Per il testo dell'art. 2149 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nella nota al titolo.

— Si trascrive il testo dell'art. 726 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90:

«Art. 726 *(Doveri del comandante di corpo).* — 1. L'ufficiale preposto, secondo le disposizioni in vigore, al comando o alla direzione di unità, di ente o servizio organicamente costituito e dotato di autonomia nel campo dell'impiego e in quello logistico, tecnico e amministrativo, esercita le funzioni di comandante di corpo.

2. Il comandante di corpo, oltre ai doveri generali comuni a tutti i superiori, ha doveri particolari. Egli, nell'ambito del corpo, è direttamente responsabile della disciplina, dell'organizzazione, dell'impiego, dell'addestramento del personale, della conservazione dei materiali e della gestione amministrativa. Esplica, inoltre, le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo l'ordinamento vigente nei riguardi dei propri dipendenti.

3. Apposite disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato stabiliscono gli incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di corpo e definiscono le autorità militari cui è attribuito il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.».

— Per il testo dell'art. 2149, commi 4 e 5, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, v. nelle note alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 1372 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

«Art. 1372 *(Annullamento d'ufficio del procedimento disciplinare).* — 1. È consentito l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio degli atti del procedimento disciplinare riconosciuti illegittimi dall'amministrazione militare, nei limiti sanciti dall'articolo 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
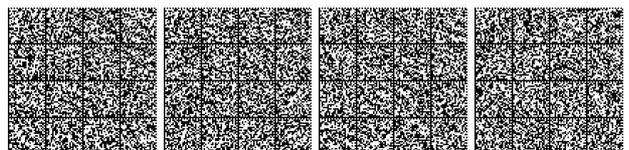
— Per il testo dell'art. 1373 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nella nota all'art. 7.

Note all'art. 17:

— Si trascrive il testo dell'art. 1398 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

«Art. 1398 *(Procedimento disciplinare)*. — 1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo:

a) dalla conoscenza dell'infrazione;

b);

c);

d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo all'esito della valutazione operata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 1393 di non avviare il procedimento disciplinare di stato o al termine dell'inchiesta formale.

1-*bis*. Il procedimento disciplinare, nei casi di cui all'articolo 1393, comma 1, periodi secondo e terzo, è instaurato o ripreso senza ritardo dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.

2. Il procedimento disciplinare si svolge, anche oralmente, attraverso le seguenti fasi:

a) contestazione degli addebiti;

b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali;

c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli addotti a giustificazione;

d) decisione;

e) comunicazione all'interessato.

3. L'autorità competente, se ritiene che sussistono gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell'articolo 1399.

4. La decisione dell'autorità competente è comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche se l'autorità stessa non ritiene di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione.

5. Al trasgressore è comunicato per iscritto il provvedimento sanzionatorio contenente la motivazione, salvo che sia stata inflitta la sanzione del richiamo.

6. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto.

7. L'autorità procedente, se accerta la propria incompetenza in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'interessato e all'autorità competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione.

8. Le decisioni adottate a seguito di rapporto sono rese note al compilatore del rapporto stesso.».

Note all'art. 21:

— Si trascrive il testo degli artt. 284, 285, 285-*bis* e 286 del codice di procedura penale:

«Art. 284 *(Arresti domiciliari)*. — 1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta.

1-*bis*. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

1-*ter*. La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente.

2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.

4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.

5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.

5-*bis*. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.

Art. 285 *(Custodia cautelare in carcere)*. — 1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria.

2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione.

3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell'articolo 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell'articolo 11 del codice penale.

Art. 285-*bis* *(Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri)*. — 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano.

Art. 286 *(Custodia cautelare in luogo di cura)*. — 1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.».

Note all'art. 25:

— Per il testo dell'art. 1380 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 10.

— Si trascrive il testo degli artt. 1381, 1382 e 1383 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

«Art. 1381 *(Commissioni di disciplina per gli ufficiali generali, colonnelli e gradi corrispondenti)*. — 1. La commissione di disciplina per i generali o colonnelli, e gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata cui il giudicando appartiene, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo, o anche di sola anzianità superiore se trattasi di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente.

2. In caso di indisponibilità possono essere chiamati a far parte della commissione ufficiali generali o di grado corrispondente della stessa Forza armata del giudicando, appartenenti all'ausiliaria o alla riserva, e, in caso di indisponibilità anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente, in servizio permanente, delle altre Forze armate.

3. Il presidente deve rivestire grado non inferiore a:

a) generale di corpo d'armata o corrispondente, se il giudicando riveste almeno il grado di generale di brigata o corrispondente;

b) generale di divisione o corrispondente, se il giudicando riveste il grado di colonnello o corrispondente.

4. L'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.

Art. 1382 *(Commissioni di disciplina per gli altri ufficiali)*. — 1. La commissione di disciplina per gli ufficiali da sottotenente a tenente colonnello, o gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali della stessa Forza armata cui appartiene il giudicando, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo.

2. Il presidente non può essere di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente e, se il giudicando è tenente colonnello o grado corrispondente, il presidente non può essere di grado inferiore a generale di brigata o grado corrispondente

3. Il presidente, deve appartenere:

a) a una qualsiasi delle Armi per gli ufficiali dell'Esercito italiano;

b) al Corpo di stato maggiore, per gli ufficiali della Marina militare;

c) al ruolo naviganti, per gli ufficiali dell'Aeronautica militare;

d) al ruolo normale, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

4. I membri in relazione all'Arma, al Corpo o al ruolo del giudicando, sono scelti:

a) per l'Esercito italiano:

1) promiscuamente tra gli ufficiali delle Armi, per gli appartenenti ai ruoli delle Armi;

2) in numero di due, promiscuamente, tra gli ufficiali delle Armi e in numero di due tra gli ufficiali del Corpo o del ruolo di appartenenza, per gli altri ufficiali;

b) per la Marina militare:

1) tra gli ufficiali del Corpo di stato maggiore, per gli appartenenti al medesimo Corpo;

2) in numero di due dal Corpo di stato maggiore e in numero di due dal Corpo di appartenenza, per gli altri ufficiali;

c) per l'Aeronautica militare:

1) tra gli ufficiali del ruolo naviganti, per gli appartenenti al medesimo ruolo;

2) in numero di due dal ruolo naviganti e in numero di due dal ruolo o dal Corpo di appartenenza, per gli altri ufficiali;

d) per l'Arma dei carabinieri:

1) tra gli ufficiali del ruolo normale, per gli appartenenti al medesimo ruolo;

2) in numero di due dal ruolo normale e in numero di due dal ruolo di appartenenza, per gli altri ufficiali.

5. L'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.

Art. 1383 *(Commissioni di disciplina per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa)*. — 1. La commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o più sottufficiali o volontari di una stessa Forza armata si compone di tre ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno due ufficiali superiori e l'altro di grado non inferiore a capitano o corrispondente, tutti della Forza armata cui il giudicando o i giudicandi appartengono.

2. Il presidente della commissione di disciplina non può avere grado inferiore a tenente colonnello o corrispondente.

3. Il membro meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.».

Note all'art. 27:

— Si trascrive il testo dell'art. 1387 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

«Art. 1387 *(Convocazione della commissione di disciplina)*. — 1. La commissione di disciplina è convocata dall'autorità che l'ha formata.

2. Detta autorità dà comunicazione scritta dell'avvenuta convocazione al militare inquisito o al suo difensore e trasmette, contemporaneamente, ai componenti della commissione l'ordine di convocazione e al presidente gli atti dell'inchiesta, tra i quali sono comprese le eventuali difese scritte dal giudicando.

3. La commissione di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione.

4. Il presidente, dopo avere esaminato gli atti, redige dichiarazione in tal senso, invita quindi gli altri membri a fare altrettanto.

5. Redatta la dichiarazione scritta di cui al comma 4 e ricevute le dichiarazioni scritte degli altri membri della commissione, il presidente fissa, almeno venti giorni prima, il giorno e l'ora della riunione e invita per iscritto il militare sottoposto alla commissione di presentarsi, con l'avvertenza che:

a) egli ha facoltà di intervenirvi, con l'assistenza di un ufficiale difensore, per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive;

b) se alla data stabilita non si presenterà né farà constare di essere legittimamente impedito, si procederà in sua assenza.».

Note all'art. 28:

— Si trascrive il testo dell'art. 1386 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

«Art. 1386 *(Ricusazione)*. — 1. Il militare sottoposto al giudizio della commissione di disciplina ha diritto di ricusare per una sola volta uno o due dei componenti della commissione, se quest'ultima è composta rispettivamente da tre o da cinque membri. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data della comunicazione della convocazione della commissione di disciplina.

2. I componenti ricusati sono sostituiti.».

— Per il testo dell'art. 1370 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 11.

— Per il testo dell'art. 1387 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 27.

Note all'art. 29:

— Per il testo dell'art. 1370 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 11.

— Per il testo dell'art. 1387 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 27.

Note all'art. 30:

— Per il testo dell'art. 1370 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 11.

— Per il testo dell'art. 1387 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 27.

— Per il testo dell'art. 1380 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 10.

Note all'art. 31:

— Per il testo dell'art. 1380 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 10.

— Per il testo dell'art. 1370 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 11.

— Per il testo dell'art. 1387 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 27.

— Si trascrive il testo dell'art. 1388 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

«Art. 1388 *(Procedimento davanti alla commissione di disciplina)*. — 1. Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri della commissione sull'importanza dei giudizi che sono chiamati a esprimere; avvisa, inoltre, che devono astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare apprezzamenti.

2. Fa introdurre quindi il militare, se presente, e:

a) legge l'ordine di convocazione;

b) legge le dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame, la parte propria e degli altri membri, degli atti dell'inchiesta formale;

c) fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa;

d) chiede se i membri della commissione o il giudicando e l'ufficiale difensore desiderano che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

3. Il presidente e i membri della commissione previa autorizzazione del presidente possono chiedere al militare chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

4. Il giudicando può presentare una memoria, preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa e può produrre eventuali nuovi documenti. Se non intende valersi di dette facoltà ne rilascia dichiarazione scritta.

5. La memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti della commissione e allegati agli atti.
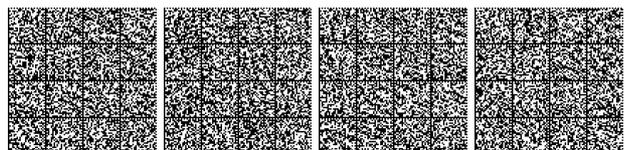
6. Il giudicando, se presente, è ammesso a esporre, anche a mezzo dell'ufficiale difensore, le ragioni a difesa.

7. Il presidente chiede al giudicando, se presente, se ha altro da aggiungere.

8. Udite le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente fa ritirare il militare.

9. La commissione, se ritiene di non poter esprimere, il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini.

10. Non verificandosi l'ipotesi di cui al comma 9, il presidente mette alternativamente ai voti i seguenti quesiti:

a) "Il ________________ è meritevole di conservare il grado?";

b) "Il ________________ è meritevole di permanere in ferma (o in rafferma)?".

11. La votazione si svolge con modalità tali da garantire la segretezza del voto di ciascun membro. Il giudizio della commissione è espresso a maggioranza assoluta e non è motivato.

12. Il segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio della commissione; il verbale è letto e firmato dai componenti della commissione.

13. Il presidente scioglie la commissione e trasmette gli atti direttamente al Ministero della difesa.

14. I componenti della commissione sono vincolati al segreto di ufficio.».

— Per il testo dell'art. 1370 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 11.

— Per il testo dell'art. 1380 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 10.

Note all'art. 32:

— Per il testo dell'art. 1380 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 10.

Note all'art. 33:

— Per il testo dell'art. 1388 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 31.

Note all'art. 35:

— Per il testo dell'art. 1388 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 31.

Note all'art. 36:

— Si trascrive il testo dell'art. 1389 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

«Art. 1389 *(Decisione del Ministro della difesa)*. — 1. Il Ministro della difesa:

a) può discostarsi, per ragioni umanitarie, dal giudizio della commissione di disciplina a favore del militare;

b) se ritiene, per gravi ragioni di opportunità, che deve essere inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, ordina, per una sola volta, la convocazione di una diversa commissione di disciplina, ai sensi dell'articolo 1387; in tale caso il procedimento disciplinare deve concludersi nel termine perentorio di 90 giorni.».

— Per il testo dell'art. 1389 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note all'art. 36.

23G00165

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Brebbia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Brebbia (Varese);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 18 settembre 2023, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Brebbia (Varese) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Giuseppe Ciarcià è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Brebbia (Varese) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Alessandro Magni.

Il citato amministratore, in data 18 settembre 2023, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 10 ottobre 2023.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Brebbia (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Giuseppe Ciarcià, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Varese.

Roma, 24 ottobre 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A06175

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Selvino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Selvino (Bergamo);

Considerato altresì che, in data 17 ottobre 2023, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Selvino (Bergamo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Selvino (Bergamo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Diego Bertocchi.

Il citato amministratore, in data 17 ottobre 2023, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Selvino (Bergamo).

Roma, 24 ottobre 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A06176

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 2023.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere e continuare la rappresentanza e la difesa della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.» nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la richiesta di ammissione al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato avanzata dalla società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.»;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa del citato ente;

Acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato;

Acquisito il parere favorevole del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Alfredo Mantovano è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa della società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.» nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
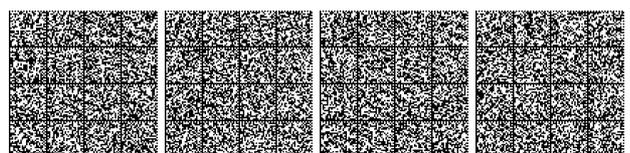
Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2023

p. il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Il Ministro della giustizia
NORDIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 578

23A06234

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2023.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 2 novembre 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 3 NOVEMBRE 2023

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Considerato che a partire dal giorno 2 novembre 2023 il territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali di rilevante entità e diffusione e la cui compiuta ricognizione è in corso e che appare evidente che ricorrono le condizioni di cui al citato art. 7, comma 1, lettera *c)*;

Tenuto conto che il quadro di danneggiamento finora accertato travalica la capacità di risposta degli Enti territoriali coinvolti, determinando, senza indugio, la necessità del dispiegamento di consistenti mezzi e risorse del Servizio nazionale della protezione civile;

Vista la nota del 3 novembre 2023 del Presidente della Regione Toscana;

Considerato che sulla base dei dati e delle informazioni disponibili è possibile effettuare la valutazione speditiva di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, al fine di individuare le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione e per la realizzazione degli interventi più urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del medesimo decreto legislativo;

Considerato che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi sopra citati;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti, previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 novembre 2023;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare
MUSUMECI

23A06267
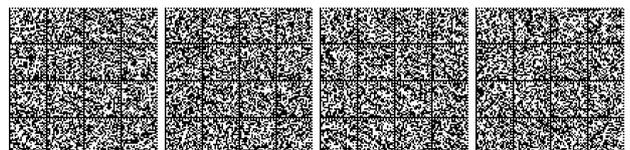
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 29 settembre 2023.

Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli. Proroga dei termini di scadenza nelle aree colpite dalle condizioni metereologiche avverse.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/1619 della Commissione, dell'8 agosto 2023 recante misure temporanee di emergenza che derogano, per il 2023, a talune disposizioni dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio per risolvere problemi specifici dei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causati da eventi metereologici avversi;

Visto, in particolare, l'art. 2 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/1619 il quale prevede la proroga di un anno della validità delle autorizzazioni di impianto e reimpianto in scadenza nel 2023 concesse ai sensi degli articoli 62,64, 66 e 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013 da utilizzare nelle regioni colpite dalle condizioni climatiche avverse della primavera del 2023;

Visto, altresì, l'art. 2, paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/1619 il quale stabilisce che ai viticoltori titolari di autorizzazioni di impianto da utilizzare nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023, che scadono nell'anno 2023, non vengano applicate sanzioni a condizione che comunichino, entro il 31 dicembre 2023, l'intenzione di non utilizzare l'autorizzazione né di beneficiare della proroga della sua validità;

Visto l'art. 3 paragrafo 3 del regolamento di esecuzione n. 2023/1619 il quale statuisce che gli Stati membri possano prorogare il termine previsto all'art. 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, portandolo fino alla fine del quinto anno successivo all'impianto, limitatamente agli impianti realizzati nelle aree colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023 e, in particolare, l'allegato 1;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2022 n. 649010 relativo a «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli»;

Ritenuto di dare applicazione alle disposizioni sopra citate al fine di consentire ai viticoltori con aziende ubicate nelle zone colpite dagli eventi climatici avversi della primavera del 2023 di non incorrere in ulteriori penalizzazioni;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 21 settembre 2023;

Decreta:

Art. 1.

Deroghe alla disciplina delle autorizzazioni impianti viticoli

1. La durata delle autorizzazioni di nuovo impianto e di reimpianto, di cui agli articoli 6, 12 e 15 del decreto ministeriale del 19 dicembre 2022 n. 649010, da utilizzare nelle aree colpite dalle condizioni climatiche avverse ed in scadenza nel 2023, è prorogata di un anno a decorrere dalla relativa data di scadenza. Ai fini del presente decreto, le aree colpite dalle condizioni climatiche avverse nella primavera 2023 sono le aree individuate dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 citato in premessa, nonché altre aree delimitate formalmente dalle regioni per calamità avvenute nella primavera 2023.

2. I produttori che abbiano informato le autorità competenti entro il 31 dicembre 2023 della loro intenzione di non utilizzare l'autorizzazione o di non voler beneficiare della proroga di validità di cui al comma 1, non sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui all'art. 69, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016.

3. In deroga all'art. 15 paragrafo 1 del citato decreto ministeriale del 19 dicembre 2022 il produttore che richiede la realizzazione di un reimpianto anticipato, ai sensi dell'art. 66 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013, procede ad estirpare una superficie vitata equivalente a quella impiantata entro la fine del quinto anno dalla data in cui sono state impiantate le nuove viti, nei casi in cui il l'area di nuovo impianto sia stata gravemente colpita dagli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023.

4. Entro due mesi dalla presentazione della richiesta di cui al precedente comma 3, la regione competente comunica al produttore l'accettazione o meno della stessa e, qualora respinta, lo informa delle ragioni del mancato accoglimento.

5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 19 dicembre 2022 citato in premessa.
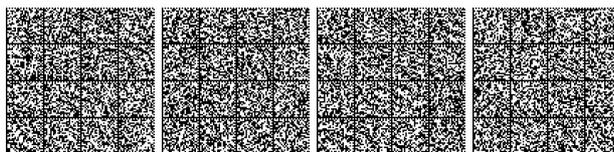
Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1495

23A06167

DECRETO 29 settembre 2023.

Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA), successivi ai termini fissati dal decreto 28 luglio 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;

Visto il regolamento (UE) 1407/2013 relativo ai contributi in regime *de minimis* concessi dallo Stato;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della *PAC)* e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili – «normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1080 della Commissione del 2 giugno 2023 che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/985, e che include alcuni comuni della Provincia di Pavia nelle zone di restrizione per PSA (zona di restrizione I e zona di restrizione *II)*;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1485 della Commissione del 18 luglio 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana;

Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che ha adottato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 6 del regolamento su citato, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel registro aiuti di Stato SIAN;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154», come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116;
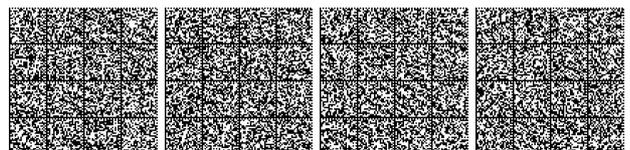
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito MASAF);

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prot. 29419, del 20 gennaio 2023, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502, registrata all' Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in data 30 gennaio 2023 al n. 1423;

Vista la direttiva del direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea n. 101746, del 14 febbraio 2023, registrata all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in data 28 febbraio 2023 al n. 122;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 336168, del 28 luglio 2022, recante «Intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 216, del 15 settembre 2022 e registrato con numero di aiuto SA 105318, ai sensi del regolamento (UE) 702/2014 e per gli aiuti in regime di *de minimis* con numero SA 25010, ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013;

Considerato che, per gli interventi previsti dal predetto decreto ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022, si è provveduto con le risorse stanziate nel «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» pari a euro 25.000.000 per l'anno 2022, così come quantificati dall'art. 26, comma 1 del decreto-legge n. 4/2022 e rideterminati dall'art. 2, comma 2-*quinquies* del decreto-legge n. 9/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 29/2022;

Visto il decreto del direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, n. 637257 del 13 dicembre 2022, con il quale si dispone a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, l'impegno e la contestuale liquidazione della somma di euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00), mediante trasferimento dei predetti fondi sul conto di Tesoreria n. 23205 intestato al Ministero dell'economia e delle finanze-FEAGA, al fine di assicurare l'erogazione degli aiuti a favore degli operatori della filiera suinicola che hanno subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA), così come previsto dal decreto ministeriale n. 336168, del 28 luglio 2022;

Vista la comunicazione di AGEA n. 00057380, del 24 luglio 2023, con la quale, in risposta alla nota ministeriale n. 313324, del 15 giugno 2023, si evidenzia la residua disponibilità di euro 19.644.443,25, derivante dalle risorse previste dal decreto ministeriale n. 336168, del 28 luglio 2022 e non ancora impegnate a favore dei beneficiari del settore suinicolo;

Visto il resoconto dell'Unità centrale di crisi del 12 maggio 2023 (prot. MASAF n. 254352 del 16 maggio 2023), la nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute (prot. MASAF n. 279824 del 30 maggio 2023), e la successiva del 26 giugno 2023 (prot. n. 331152), nelle quali si evidenzia l'effettiva diffusione dell'infezione della Peste suina africana (PSA) nei territori del Lazio e della Provincia di Salerno e di Reggio Calabria, nonché l'ordinanza della Regione Lombardia, del 6 giugno 2023 pubblicato nel Bollettino regionale nella quale vengono indicati i comuni della Provincia di Pavia sottoposti a restrizione sanitaria di tipo II e I;

Vista l'ordinanza del commissario straordinario alla peste suina africana dell'11 luglio 2023 «Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana»;

Considerato il perdurare della peste suina africana e l'espansione della stessa in ulteriori ambiti territoriali nazionali, oltre quelli già definiti nell'Allegato 1 del summenzionato decreto ministeriale n. 336168, del 28 luglio 2022, che prevede, nello specifico, un intervento finalizzato al sostegno delle imprese della filiera suinicola che hanno subìto danni indiretti a seguito dei provvedimenti sanitari necessari per la prevenzione, eradicazione, contenimento della malattia e dal blocco delle esportazioni dei prodotti trasformati, per il periodo compreso fra il 13 gennaio 2022 ed il 30 giugno 2022;

Ritenuto obiettivo strategico proseguire nel sostenere economicamente il comparto suinicolo nazionale in difficoltà per il perdurare della peste suina africana;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 21 settembre 2023;
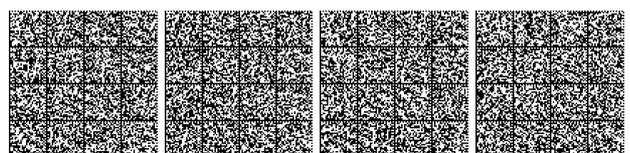
Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Si dispone, in continuità con quanto già previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 336168, del 28 luglio 2022, l'estensione degli effetti economici e di alcuni effetti giuridici, di quest'ultimo, a carico delle risorse finanziarie residue pari ad euro 19.644.443,25 per le medesime tipologie di interventi a sostegno della filiera suinicola italiana, che ha subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA), nel periodo 1° luglio 2022 – 31 luglio 2023. È fatta salva, comunque, la possibilità di ulteriori estensioni temporali e areali del decreto ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022, in funzione dell'evoluzione dello stato emergenziale epidemiologico e delle risorse finanziarie disponibili.

2. La presente misura di sostegno non attiene alla concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali e non è inerente né è calcolata in base a terreni agricoli.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite come segue:

a) Il 60% è destinato alle piccole-medio imprese (PMI) e microimprese del settore della produzione agricola primaria;

b) Il 40% è destinato al settore della macellazione e della trasformazione.

4. Gli aiuti alle PMI e microimprese del settore della produzione agricola primaria sono concessi ai sensi dell'art 26 del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

5. Gli aiuti alle PMI e microimprese del settore della trasformazione e macellazione sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013.

6. Le grandi imprese sono escluse dal regime di esenzione (regolamento UE 2022/2472) per la produzione primaria, mentre le stesse sono ammesse agli aiuti solo nell'ambito del regime di *de minimis* (regolamento UE 1407/2013) relativo alla trasformazione ed alla macellazione.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 1 imprese della produzione primaria e le imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:

a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei comuni assoggettati a restrizioni sanitarie a seguito delle disposizioni emanate dal Ministero della salute e/o dalle ordinanze del commissario governativo alla peste suina africana», di cui all'elenco Allegato 1 *bis* a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023;

b) macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) ricadenti in una o più delle seguenti condizioni:

ubicati nei territori sottoposti a restrizione sanitaria a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023 come da regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 modificato successivamente dal regolamento (UE) 2023/1485 e indicati nell'Allegato I *bis*;

a partire dal 1° luglio 2022 e sino al 31 luglio 2023, non hanno potuto utilizzare suini o carni suine provenienti dalle regioni e territori elencati nell'Allegato 1 *bis*;

gli stabilimenti aventi l'autorizzazione ad esportare verso paesi terzi nel 2022, ma che non hanno potuto esportare carni suine o prodotti trasformati di carni suine a causa dei bandi sanitari elevati dalle competenti Autorità estere, recepiti e notificati dal Ministero della salute italiano.

2. Le aziende ammissibili al sostegno sono impegnate nella produzione agricola primaria e nella trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:

a) verri;

b) scrofe;

c) scrofette;

d) suini da ingrasso;

e) suinetti;

f) prosciutti;

g) prodotti di salumeria;

h) tagli di carne suina.

Art. 3.

Interventi ammessi e entità degli indennizzi

1. Il sostegno è finalizzato a compensare gli imprenditori delle perdite dovute a:

a) deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali;

b) mancata produzione per l'interruzione della riproduzione delle scrofe;

c) prolungamento vuoto sanitario;

d) costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione);
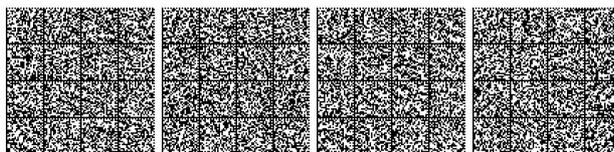
e) stima dei danni causati dalla riduzione della macellazione;

f) distruzione e distoglimento della merce per mancato *export*;

g) stima dei danni causati dal mancato *export*.

2. Per le imprese che non svolgono produzione primaria, i sostegni sono determinati fino ad un massimo 100% del danno stimato forfetariamente come da formula riportata nella Tabella A-*bis*, che è parte integrante del presente decreto. Ogni impresa dovrà dimostrare il danno subìto allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendendo disponibile al controllo la propria contabilità. In particolare:

a) la stima dei danni per le attività di macellazione dei suini e trasformazione delle carni suine dovranno essere supportati con la dichiarazione dei ricavi fatturati che si riferiscono ai periodi corrispondenti dell'anno precedente «indenne dalla malattia» nonché con la messa a disposizione dei controlli delle relative fatture. I ricavi saranno dettagliati come al punto 5 della Tabella A *bis*;

b) la stima dei danni per la mancata esportazione dovrà essere supportata dalla dichiarazione delle carni e dei prodotti a base di carne suina esportate nei paesi terzi che hanno elevato bandi limitativi sanitari per le esportazioni provenienti dall'Italia, nel periodo 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023, desumibili dalle notifiche del Ministero della salute e rapportandolo al più recente periodo corrispondente di «regolare esportazione», rendendo disponibili per i controlli la relativa documentazione probatoria dell'esportazione e del sostenimento dei costi connessi, come da punto 6 della Tabella A *bis*.

3. Per le PMI e microimprese della produzione primaria, il sostegno è determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subìto, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella Tabella A *bis*. In tali casi, ogni azienda dovrà dimostrare il danno subìto allegando alla domanda apposita dichiarazione confermativa e rendendo disponibile al controllo la propria contabilità.

4. Dai sostegni di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.

Art. 4.

Cumulo e costi ammissibili

1. Gli aiuti alle PMI e microimprese del settore della produzione primaria, di cui al presente decreto, sono cumulabili con altri aiuti di Stato e con aiuti *de minimis* unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile agli aiuti in questione in base al regolamento (UE) 2022/2472.

2. Gli aiuti concessi per le PMI e microimprese del settore della produzione primaria non possono essere cumulabili con eventuali aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo di cui all'art. 8, comma 8 del regolamento (UE) 2022/2472.

3. L'aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti in virtù di altre misure nazionali o dell'UE oppure nell'ambito di polizze assicurative o di fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili, non devono superare il 100 % dei costi ammissibili.

4. Gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficoltà di cui all'art. 1, comma 5 del regolamento (UE) 2022/2472, a meno che la situazione di difficoltà non sia derivata dai danni causati dalla peste suina africana per la quale sono concessi gli indennizzi.

5. Gli aiuti non si applicano ad un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

6. Non può essere concesso alcun aiuto individuale ove sia accertato che l'epizoozia è stata causata deliberatamente o è dovuta a negligenza del beneficiario.

7. Per le imprese di macellazione e trasformazione i sostegni possono essere cumulati con altri aiuti *de minimis* nel rispetto delle soglie del regolamento (UE) 1407/2013.

Art. 5.

Presentazione della domanda

1. I beneficiari che intendono usufruire dei sostegni del provvedimento in parola presentano in via informatica apposita domanda all'organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa, nel rispetto delle istruzioni impartite dall'organismo pagatore stesso.

2. Le dichiarazioni e la documentazione di cui all'art. 3, comma 2, devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 6.

Procedure d'esame delle domande

1. L'organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e, per ciascuna delle due tipologie di imprese di cui ai punti 2 e 3 del precedente art. 3, assoggetta a controllo puntuale un campione delle dichiarazioni confermative allegate alle domande stesse, estratte sulla base di criteri di rischio definiti a livello nazionale da AGEA – Coordinamento. La percentuale delle dichiarazioni estratte a campione non è inferiore al 5 % del totale delle dichiarazioni di ciascuna delle tipologie menzionate.
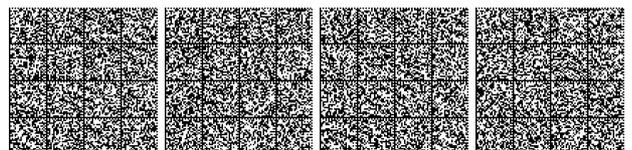
2. Il beneficiario può valutare di farsi anticipare il pagamento richiesto in domanda nei limiti previsti dall'art. 3, comma 2 e comma 3, prima del completamento delle verifiche di cui al comma 1 a condizione che alla domanda sia allegata idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante.

3. AGEA – Organismo di coordinamento assicura l'armonizzazione delle procedure, anche tramite l'emanazione di eventuali apposite circolari e adotta, successivamente alla comunicazione del numero di identificazione dell'aiuto, le misure necessarie per un'efficiente allocazione delle risorse disponibili, affinché i sostegni erogabili non eccedano il massimale finanziario di cui all'art. 1, comma 1, provvedendo ad una ripartizione proporzionale del *plafond* finanziario tra le imprese beneficiarie sulla base del danno ammissibile riconosciuto a ciascuna di esse.

Art. 7.

Trasparenza

1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2022/2472.

2. Le informazioni sintetiche della misura di aiuto sono trasmesse alla Commissione mediante il sistema di notifica elettronica nel formato standardizzato di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2022/2472, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura, comprese eventuali modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla entrata in vigore del presente decreto in conformità a quanto previsto all'art. 11, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2022/2472.

Art. 8.

Disposizioni finali

3. Le attività previste a carico di AGEA e degli organismi pagatori devono essere svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Nel caso in cui le risorse finanziare destinate a uno dei due settori indicati nell'art. 1, comma 3, lettere *a)* e *b)*, rimangano inutilizzate, si dispone la possibilità di trasferire quelle in eccesso a beneficio del settore che abbia delle richieste non completamente soddisfatte. Parimenti, qualora la richiesta degli indennizzi sia superiori al *plafond* previsto dal presente decreto, si procederà ad una riduzione proporzionale delle risorse economiche destinate a uno dei settori su menzionati. A tali fini, AGEA – Organismo di coordinamento fornirà istruzioni agli organismi pagatori territorialmente competenti tramite circolari entro sessanta giorni dalla verifica della incapienza o della presenza di risorse residue.

5. I sostegni potranno essere concessi solo dopo aver ricevuto il numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1494

ALLEGATO *I BIS*

(Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1485 della Commissione del 18 luglio 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana)

Le seguenti zone soggette a restrizioni I:

Regione Piemonte:

nella Provincia di Alessandria, i Comuni di: Oviglio, Viguzzolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Carentino, Frascaro, Borgoratto Alessandrino, Volpeglino, Gamalero, Pontecurone, Castelnuovo Scrivia, Alluvione Piovera, Sale, Bassignana, Pecetto di Valenza, Rivarone, Montecastello, Valenza, San Salvatore Monferrato, Castelletto Monferrato, Quargnento, Solero, Pietra Marazzi;

nella Provincia di Asti, i Comuni di: Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Maranzana, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Canelli, San Marzano Oliveto;

nella Provincia di Cuneo, i Comuni di: Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto, Castino, Cossano Belbo, Rocchetta Belbo, Santo Stefano Belbo, Gottasecca, Monesiglio, Sale delle Langhe, Camerana, Castelnuovo di Ceva, Priero, Prunetto, Montezemolo, Perlo;

Regione Liguria:

nella Provincia di Genova, i Comuni di: Portofino, Santa Margherita Ligure, Camogli, Zoagli, Leivi, Chiavari, Santo Stefano d'Aveto, Mezzanego, Carasco, Borzonasca;

nella Provincia di Savona, i Comuni di: Bergeggi, Spotorno, Vezzi Portio, Noli, Orco Feglino, Bormida, Calice Ligure, Rialto, Osiglia, Murialdo;

Regione Emilia-Romagna:

nella Provincia di Piacenza, i Comuni di: Cerignale, Ottone (est fiume Trebbia), Corte Brugnatella, Bobbio, Alta Val Tidone, Ferriere;

nella Provincia di Parma, Comune di Tornolo (parte amministrativa a ovest del Fiume Taro);

Regione Lombardia:

nella Provincia di Pavia, i Comuni di: Rocca Susella, Montesegale, Godiasco, Borgoratto Mormorolo, Fortunago, Volpara, Borgo Priolo, Rocca De' Giorgi, Rivanazzano, Colli Verdi – Ruino e Canevino;

Regione Lazio:

nella Provincia di Roma:

a nord: i Comuni di Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara;

a ovest: il Comune di Fiumicino;

a sud: il Comune di Roma tra i limiti della zona 2 (a nord), i confini del Comune di Fiumicino (a ovest), il fiume Tevere fino all'intersezione con il Grande raccordo anulare, il Grande raccordo anulare fino all'intersezione con l'autostrada A24, l'autostrada A24 fino all'intersezione con viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo fino all'intersezione con i confini del Comune di Guidonia Montecelio;

a est: i Comuni di: Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant'Angelo Romano, Fonte Nuova;

Regione Calabria:

nella Provincia di Reggio Calabria, i Comuni di: Taurianova, Locri, Cittanova, Gerace, Rizziconi, Canolo, Antonimina, Portigliola, Gioia Tauro, Sant'ilario dello Ionio, Agnana Calabra, Mammola, Melicucco, Polistena, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, Siderno, Placanica, Riace, San Giovanni di Gerace, Martone, Stilo, Marina di Gioiosa Jonica, Roccella Jonica, Maropati, Laureana di Borrello, Candidoni, Camini, Grotteria, Monasterace, Giffone, Pazzano, Gioiosa Ionica, Bivongi, Galatro, Stignano, San Pietro di Caridà, Serrata, Feroleto della Chiesa, Caulonia, Cinquefrondi, Anoia.

Le seguenti zone soggette a restrizioni II:

Regione Piemonte:

nella Provincia di Alessandria, i Comuni di: Alessandria, Tortona, Carbonara Scrivia, Frugarolo, Paderna, Spineto Scrivia, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Casal Cermelli, Alice Bel Colle, Terzo, Bistagno, Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone, Spigno Monferrato, Montechiaro d'Acqui, Castelletto d'Erro, Ponti, Denice, Pozzolo Formigaro, Cerreto Grue, Casasco, Montegioco, Montemarzino, Momperone, Merana, Pozzol Groppo, Villaromagnano, Sarezzano, Monleale, Volpedo, Casalnoceto;

nella Provincia di Asti, i Comuni di: Mombaldone, Castel Rocchero, Montabone, Sessame, Monastero Bormida, Roccaverano, Vesime, Cessole, Loazzolo, San Giorgio Scarampi, Olmo Gentile, Bubbio, Rocchetta Palafea, Cassinasco, Castel Boglione, Serole;

nella Provincia di Cuneo, il Comune di Saliceto;

Regione Lazio:

l'area del Comune di Roma compresa entro i confini amministrativi dell'Azienda sanitaria locale «ASL RM1»;

Provincia di Rieti (1), i Comuni di Borgo Velino, Micigliano, Posta; Borbona, Cittaducale, Castel Sant'Angelo, Antrodoco, Petrella Salto e Fiamignano;

Regione Liguria:

nella Provincia di Genova, i Comuni di: Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia, Fascia, Gorreto, Propata, Rondanina, Neirone, Montebruno, Uscio, Avegno, Recco, Tribogna, Moconesi, Favale Di Malvaro, Cicagna, Lorsica, Rapallo, Rezzoaglio, Orero, Fontanigorda, Rovegno, San Colombano Certenoli, Coreglia Ligure, Borzonasca;

nella Provincia di Savona, i Comuni di: Savona, Cairo Montenotte, Quiliano, Altare, Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello, Mioglia, Giusvalla, Dego, Vado Ligure, Albissola Marina, Carcare, Plodio, Cosseria, Piana Crixia, Mallare, Pallare, Roccavignale, Millesimo, Cengio;

Regione Lombardia:

nella Provincia di Pavia, i Comuni di: Ponte Nizza, Bagnaria, Brallo Di Pregola, Menconico, Zavattarello, Romagnese, Varzi, Val Di Nizza, Santa Margherita Di Staffora, Cecima, Colli Verdi – Valverde, Borgoratto Mormorolo, Godiasco, Rocca Susella, Fortunago, Montesegale, Borgo Priolo, Rivanazzano, Torrazza Coste, Retorbido, Codevilla;

Regione Emilia-Romagna:

nella Provincia di Piacenza, i Comuni di: Ottone (ovest fiume Trebbia), Zerba;

Regione Calabria:

nella Provincia di Reggio Calabria, i Comuni di: Cardeto, Motta San Giovanni, Montebello Ionico, Sant'Eufemia D'Aspromonte, Sant'Alessio in Aspromonte, Sinopoli, San Roberto, San Lorenzo, San Procopio, Palmi, Melito di Porto Salvo, Laganadi, Calanna, Melicuccà, Santo Stefano in Aspromonte, Seminara, Reggio Calabria, Scilla, Condofuri, Bagaladi, Bagnara Calabra, Fiumara, Bova Marina, Villa San Giovanni, Campo Calabro.

Le seguenti zone soggette a restrizioni III:

Regione Calabria:

nella Provincia di Reggio Calabria, i Comuni di: Cosoleto, Delianuova, Varapodio, Oppido Mamertina, Molochio, Terranova Sappo Minulio, Platì, Ciminà, Santa Cristina D'aspromonte, Scido, Ardore, Benestare, Careri, Casignana, Bianco, Bovalino, Sant'agata del Bianco, Samo, Africo, Brancaleone, Palizzi, Staiti, Ferruzzano, Bova, Caraffa del Bianco, Bruzzano Zeffirio, San Luca, Roghudi, Roccaforte del Greco, Roghudi, Roccaforte del Greco;

Aree istituite a livello dell'Unione come zone infette o zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e zone di sorveglianza (di cui all'art. 6, paragrafo 2, e all'art. 7, paragrafo 2, Parte A del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1485 della Commissione del 18 luglio 2023);

Aree istituite come zone infette a seguito di un focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia (2)

Regione Campania:

nella Provincia di Salerno, i Comuni seguenti: Sanza, Buonabitacolo, Sassano, Padula, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Casaletto spartano, Caselle in Pittari, Piaggine, Morigerati, Monte San Giacomo, Tortorella, Teggiano, Sala Consilina, Rofrano, Valle Dell'Angelo, Torraca;

Regione Basilicata:

nella Provincia di Potenza, i Comuni seguenti: Moliterno, Lagonegro.

---

(1) Per i comuni della Provincia di Rieti, le misure speciali di controllo della malattia sono state introdotte a partire dal 1° giugno 2022 come stabilito dalla decisione (UE) 2022/875 del 1° giugno 2022 e successivamente abrogate il 25 ottobre 2022 come previsto dal regolamento (UE) 2022/2067 del 25 ottobre.

(2) Istituite con il reg. esecuzione (UE) 2023/1485 il 18 luglio 2023 i cui termini di applicazione sono validi fino al 22 agosto 2023
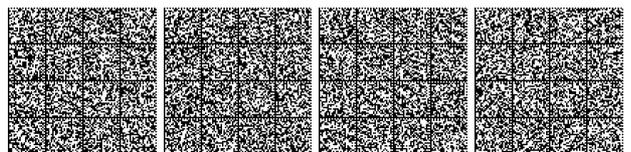
ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONE INCLUSE DAL MINISTERO DELLA SALUTE 3

ISTAT	COMUNI	ISTAT_NOZE	ISTAT_REGI	REGIONE	PROVINCIA	SIGLA_PROV	ZONA
010048	REZZOAGLIO	10048	07	LIGURIA	GENOVA	GE	II
010052	ROVEGNO	10052	07	LIGURIA	GENOVA	GE	II
010042	ORERO	10042	07	LIGURIA	GENOVA	GE	II
010024	FONTANIGORDA	10024	07	LIGURIA	GENOVA	GE	II
010053	SAN COLOMBANO CERTENOLI	10053	07	LIGURIA	GENOVA	GE	II
010019	COREGLIA LIGURE	10019	07	LIGURIA	GENOVA	GE	II
010056	SANTO STEFANO D'AVETO	10056	07	LIGURIA	GENOVA	GE	I
010034	MEZZANEGO	10034	07	LIGURIA	GENOVA	GE	I
010010	CARASCO	10010	07	LIGURIA	GENOVA	GE	I
010005	BORZONASCA	10005	07	LIGURIA	GENOVA	GE	II
010005	BORZONASCA	10005	07	LIGURIA	GENOVA	GE	I
033020	FERRIERE	33020	08	EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	PC	I
018017	BORGORATTO MORMOROLO	18017	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	II
018037	CASTEGGIO	18037	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	I
018105	OLIVA GESSI	18105	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	I
018095	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	18095	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	I
018073	GODIASCO	18073	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	II
018126	ROCCA SUSELLA	18126	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	II
018064	FORTUNAGO	18064	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	II
018094	MONTALTO PAVESE	18094	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	I
018098	MONTESEGALE	18098	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	II
018016	BORGO PRIOLO	18016	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	II
018122	RIVANAZZANO	18122	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	II
018155	TORRAZZA COSTE	18155	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	II
018121	RETORBIDO	18121	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	II
018057	CORVINO SAN QUIRICO	18057	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	I
018051	CODEVILLA	18051	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	II
018025	CALVIGNANO	18025	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	I
018182	VOGHERA	18182	03	LOMBARDIA	PAVIA	PV	I
006188	VOLPEDO	6188	01	PIEMONTE	ALESSANDRIA	AL	II
006040	CASALNOCETO	6040	01	PIEMONTE	ALESSANDRIA	AL	II
034040	TORNOLO	34040	08	EMILIA ROMAGNA	PARMA	PR	I

[3] Si fa presente che, per un errore nella pubblicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1485, recante modifica dell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, il Ministero della Salute per allineare il testo a quanto proposto alla Commissione Europea, chiede di considerare la lista dei comuni e la relativa categorizzazione nelle rispettive zone soggette a restrizione come riportato nella seguente lista. La corretta suddivisione dei territori verrà inoltre riportata nei sistemi informativi veterinari.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

TABELLA A bis

PROSPETTO CALCOLO DEI DANNI INDIRETTI UNITARI nel periodo
01/07/2022 - 31/07/2023

TIPO DI INTERVENTO

1. Deprezzamento animali per vendita anticipata	Tipo genetico	Specifica	Tipo di impresa	a) Valore medio €/capo	b) Ricavo realizzato a capo	indennizzo a capo (a-b)
Scrofe	comuni	gravide	Produzione primaria	€ 660,59		
		vuote		€ 361,28		
	ibride da moltiplicazione	gravide		€ 957,86		
		vuote		€ 523,85		
	ibride da produzione	gravide		€ 759,68		
		vuote		€ 415,47		
	razza pura iscritta LG e ibride da selezione	gravide		€ 1.189,07		
		vuote		€ 650,30		
Scrofette	comuni	gravide		€ 542,81		
		vuote		€ 243,49		
	ibride da moltiplicazione	gravide		€ 787,07		
		vuote		€ 353,06		
	ibride da produzione	gravide		€ 624,23		
		vuote		€ 280,02		
	razza pura iscritta LG e ibride da selezione	gravide		€ 977,05		
		vuote		€ 438,23		
Verri	ibridi da moltiplicazione			€ 500,73		
	ibridi da produzione			€ 397,13		
	razza pura iscritti LG e ibridi da selezione			€ 621,13		
	razza pura iscritti LG provati geneticamente			€ 690,66		
Suinetti fino a 10 kg				€ 56,12		
				a) Valore medio €/kg		
Suini da macello	115/130kg			€ 1,19		
	130/144kg			€ 1,20		
	144/156kg			€ 1,32		
	156/176kg			€ 1,40		
	176/180kg			€ 1,26		
	180/185kg			€ 1,22		
	90/115kg			€ 1,18		
	oltre 185 kg			€ 1,22		
Suini da ristallo	100kg			€ 1,58		
	15kg			€ 4,83		
	20kg			€ 3,59		
	25kg			€ 3,35		
	30kg			€ 3,01		
	40kg			€ 2,50		
	50kg			€ 2,20		
	60kg			€ 1,90		
	65kg			€ 1,89		
	80kg			€ 1,65		

2. Interruzione riproduzione scrofe	Tipo genetico	Tipo di Allevamento	Tipo di impresa	a) Valore produzione	b) numero di settimane di	indennizzo a capo (axb)
	scrofe circuito DOP	Allevamento da riproduzione	**Produzione primaria**	€ 25,80	X	
	scrofe circuito non DOP			€ 17,53	X	
3. Prolungamento vuoto sanitario/Mancato accasamento (*)				**a) Indennizzo settimanale a capo**	**b) numero di settimane di allevamento perse**	**indennizzo a capo (axb)**
	suino da allevamento 30 kg	Allevamento da ingrasso	**Produzione primaria**	€ 59,40	X	
	suino da macello non DOP 160/176 kg			€ 61,20	X	
	suino da macello DOP 160/176 kg			€ 83,30	X	
	SPECIE		**Tipo di impresa**			
4. Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento)				**a) Indennizzo settimanale a capo**	**b) numero di settimane di prolungato allevamento**	**indennizzo a capo (axb)**
	Suini da ingrasso	Allevamento da ingrasso	**Produzione primaria**	€ 6,44	X	
	Suinetti	Allevamento da riproduzione		€ 3,71	X	

5. Riduzione Macellazioni			
Per determinare i danni prodotti si applica la somma di una o più delle seguenti formule, secondo la specificità dell'azienda:	**(QXa-Q22a) x CUN22a**	dove	Qxa sono i kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute tra il 1 luglio e il 31 dicembre dell'anno precedente "indenne dalla malattia" Q22a sono i kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2022 CUN22a è il listino medio del periodo 1 luglio - 31 dicembre 2022
	(QXb-Q23a) x CUN23a	dove	QXb sono i kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute tra il 1 gennaio e il 30 aprile dell'anno precedente "indenne dalla malattia" Q23a sono i kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute tra il 1 gennaio e il 30 aprile 2023 CUN23a è il listino medio del periodo 1 gennaio - 30 aprile 2023
	(QXc-Q23b) x CUN23b	dove	QXc sono i kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute tra il 1 maggio e il 31 agosto dell'anno precedente "indenne dalla malattia" Q23b sono i kg di carni suine o prodotti trasformati a base di carni suine vendute tra il 1 maggio e il 31 luglio 2023 CUN23b è il listino medio del periodo 1 maggio - 31 luglio 2023
al valore determinato come sopra, viene aggiunto il deprezzamento del taglio PANCETTONE così determinato come somma dei risultati di una o più delle formule qui accanto: (se il risultato è pari o inferiore a zero il danno si considera non subito)	**Q22a*(PXa-P22a)**	dove	Q22a è la quantità venduta di ciascuno dei due tagli pancetta quotati in CUN nel periodo 1 luglio - 31 dicembre 2022 PXa è il listino medio CUN di quel taglio nel periodo 1 luglio 31 dicembre dell'anno precedente "indenne dalla malattia" P22a è il listino medio CUN di quel taglio nel periodo 1 luglio 31 dicembre 2022
	Q23a*(PXb-P23a)	dove	Q23a è la quantità venduta di ciascuno dei due tagli pancetta quotati in CUN nel periodo 1 gennaio 30 aprile 2023 PXb è il listino medio CUN di quel taglio nel periodo 1 gennaio 30 aprile dell'anno precedente "indenne dalla malattia" P23a è il listino medio CUN di quel taglio nel periodo 1 gennaio 30 aprile 2023.
	Q23b*(PXc-P23b)	dove	Q23b è la quantità venduta di ciascuno dei due tagli pancetta quotati in CUN nel periodo 1 maggio 31 luglio 2023 PXc è il listino medio CUN di quel taglio nel periodo 1 maggio 31 agosto dell'anno precedente "indenne dalla malattia" P23b è il listino medio CUN di quel taglio nel periodo 1 maggio 31 luglio 2023.

6 .Mancato export e deprezzamento merce			
Per determinare i danni prodotti si applica la somma di una o più delle seguenti formule	**EXPXa-EXP22+COSTEXP22**	dove	EXP22 è il fatturato export 2022 verso uno o più dei Paesi terzi che hanno elevato bandi limitativi sanitari delle esportazioni provenienti dall'Italia desumibili dalle notifiche del Ministero della Salute, nel periodo 1 luglio 31 dicembre 2022 come risultante dalle dichiarazioni all'esportazione EXPXa è il fatturato export verso uno o più dei medesimi Paesi nel periodo 1 luglio - 31 dicembre dell'anno precedente "indenne dalla malattia" come risultante dalle dichiarazioni all'esportazione COSTEXP22 sono i costi sostenuti per le attività propedeutiche all'export verso i medesimi Paesi nel periodo 1 luglio 31 dicembre 2022 come risultanti da corrispondenti fatture aziendali e includono quanto riportato dalla tabella qui sotto.
	EXPXb-EXP23+COSTEXP23	dove	EXP23 è il fatturato export 2023 verso uno o più dei Paesi terzi che hanno elevato bandi limitativi sanitari delle esportazioni provenienti dall'Italia desumibili dalle notifiche del Ministero della Salute, nel periodo 1 gennaio 31 luglio 2023 come risultante dalle dichiarazioni all'esportazione. EXPXb è il fatturato export verso uno o più dei medesimi Paesi nel periodo 1 gennaio - 31 luglio dell'anno precedente "indenne dalla malattia" come risultante dalle dichiarazioni all'esportazione. COSTEXP23 sono i costi sostenuti per le attività propedeutiche all'export verso i medesimi Paesi nel periodo 1 gennaio 31 luglio 2023 come risultanti da corrispondenti fatture aziendali e includono quanto riportato dalla tabella qui sotto.

Paese di Destinazione	Costo certificazioni	Packaging/Etichette personalizzate distrutte come da doc	EXTRA Logistica/nolo/dogane Come da fatture	Costo distruzione prodotto

(*) il numero delle settimane è calcolato (negli interventi n. 2, 3 e 4) dividendo per 7 il numero dei giorni di fermo prolungato (o di prolungato accasamento) ai quali sono stati, eventualmente, precedentemente sottratti i gg di fermo sanitario obbligatorio.

23A06212

DECRETO 6 novembre 2023.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela, la promozione e la valorizzazione del Formaggio Ossolano DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Ossolano».

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle DOP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (DOP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (DOP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle DOP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 -con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle DOP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (UE) n. 1788 della Commissione del 22 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L 256 del 4 ottobre 2017, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Ossolano»;

Visto il decreto ministeriale del 8 giugno 2020, n. 30199, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 151 del 16 giugno 2020, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela, la promozione e la valorizzazione del Formaggio Ossolano DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Ossolano»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle DOP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi stagionati» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio a mezzo pec il 20 ottobre 2023 (prot. Masaf n. 586997 del 23 ottobre 2023) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo – Istituto Nord Ovest Qualità soc. coop. - a mezzo pec il 28 aprile 2023 (prot. Masaf n. 228378 del 2 maggio 2023), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Ossolano»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 118468 del 22 febbraio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela, la promozione e la valorizzazione del Formaggio Ossolano DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Ossolano»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 8 giugno 2020, n. 30199, al Consorzio per la tutela, la promozione e la valorizzazione del Formaggio Ossolano DOP, con sede legale in Crodo (VB), via Circonvallazione n. 18, n. 1, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Ossolano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 8 giugno 2020, n. 30199 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 novembre 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A06168

DECRETO 6 novembre 2023.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la Tutela del Formaggio Ragusano DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Ragusano».

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle DOP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (DOP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (DOP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle DOP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle DOP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526, e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
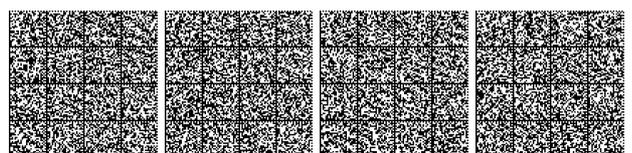
Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Ragusano»;

Visto il decreto ministeriale del 28 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 269 del 16 novembre 2013, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Ragusano DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Ragusano»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle DOP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi stagionati» individuata all'art. 4, lettera *a)*, del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio a mezzo pec l'8 maggio 2023 (prot. Masaf n. 239825 del 9 maggio 2023) e della attestazione rilasciata dall'Autorità pubblica di controllo - CORFILAC - Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia - a mezzo Pec il 2 maggio 2023 (prot. Masaf n. 228378 del 2 maggio 2023), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Ragusano»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 118468 del 22 febbraio 2023 e successive integrazioni e modificazioni, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del formaggio Ragusano DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Ragusano»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 28 ottobre 2013, al Consorzio per la tutela del formaggio Ragusano DOP, con sede legale in Ragusa, piazza Libertà n. 1, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Ragusano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 28 ottobre 2013 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 novembre 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A06169

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 settembre 2023.

Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Approvazione del programma rimodulato per l'assegnazione alla Regione Toscana di quota parte delle risorse ripartite dal decreto 28 dicembre 2012.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino della medicina penitenziaria a norma della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie le modalità e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del
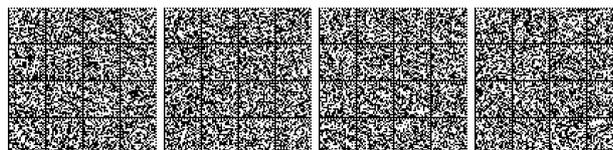
Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 2008, n. 126;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri»;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, recante «Disposizioni urgenti in materia di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari»;

Visto l'art. 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e successive modificazioni, contenente disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 31 marzo 2015 il termine per il completamento del processo di tali strutture e che prevede la possibilità per le regioni di modificare entro il 15 giugno 2014 i programmi presentati in precedenza, al fine di provvedere alla riqualificazione dei Dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero complessivo dei posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie e di destinare le risorse alla realizzazione e riqualificazione delle sole strutture pubbliche;

Visto altresì il comma 2 del suddetto art. 3-*ter*, il quale dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, del 1° ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 2012, concernente la definizione, a integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché le tabelle F ed E delle leggi 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, n. 191, 13 dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183, 24 dicembre 2012, n. 228, 27 dicembre 2013, n. 147, 23 dicembre 2014, n. 190, 28 dicembre 2015, n. 208, 11 dicembre 2016, n. 232, 27 dicembre 2017, n. 205, 30 dicembre 2018, n. 145, 27 dicembre 2019, n. 160, 30 dicembre 2020, n. 178, 30 dicembre 2021, n. 234 e 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»;

Visto il comma 6 del citato art. 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, che autorizza la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013, e stabilisce che le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione, che deve consentire la realizzabilità di progetti terapeutico-riabilitativi individuali. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Preso atto che sull'importo di 120 milioni di euro - previsto per l'anno 2012 per il finanziamento del superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari - è stata applicata una riduzione per un valore pari a 2.944.045,00 euro;

Preso atto che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60 milioni di euro è stato complessivamente ridotto di 3.247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato art. 13, comma 1-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell'art. 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
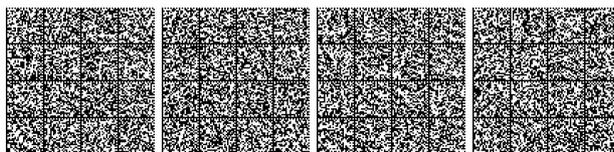
Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalità di cui al citato art. 3-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011: esercizio 2012: 117.055.955,00 euro; esercizio 2013: 56.752.036,00 euro, per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2013, di riparto del finanziamento previsto dal citato art. 3-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato dalle disposizioni su indicate;

Dato atto altresì che l'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, dispone che le regioni possono stipulare specifici accordi interregionali per la realizzazione di strutture comuni in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalle regioni stesse e che con il decreto del Ministro della salute di approvazione del programma si provvede anche a individuare, in caso di accordo interregionale, la regione beneficiaria della relativa somma;

Considerato che il suindicato decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012 ripartisce alla Regione Toscana la somma di euro 9.005.868,89 e alla Regione Umbria la somma di euro 2.002.115,46 e all'art. 1, comma 2 dispone che le risorse sono assegnate, ad ogni singola regione, con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo delle risorse ripartite;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»;

Visto l'Accordo sottoscritto dalle Regioni Toscana e Umbria approvato con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 330 del 6 maggio 2013 e con deliberazione della giunta regionale dell'Umbria n. 365 del 22 aprile 2013 per la realizzazione di una struttura comune, da realizzare nella Regione Toscana, in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalla Regione Umbria;

Dato atto altresì che il predetto Accordo dispone che le risorse pari a euro 2.002.115,46 ripartite alla Regione Umbria, dal citato decreto interministeriale del 28 dicembre 2012, siano assegnate alla Regione Toscana per la realizzazione di una struttura comune in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalla Regione Umbria;

Preso atto che con deliberazione di giunta regionale della Toscana n. 715 del 26 agosto 2013 è stato approvato il programma per l'utilizzo delle risorse ripartite dal citato decreto interministeriale 28 dicembre 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 19 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2014, che assegna alla Regione Toscana l'importo complessivo di euro 11.007.984,35, di cui euro 9.005.868,89 quali risorse ripartite alla Regione Toscana ed euro 2.002.115,46 quali risorse ripartite alla Regione Umbria, per lo svolgimento del programma di realizzazione dei seguenti interventi denominati:

1) «Struttura psichiatrica residenziale "Le Querce" - Comune di Firenze - AUSL 10 di Firenze», per un importo a carico dello Stato di euro 380.000,00;

2) «Area Vasta Sud Est - residenza sanitaria per la salute mentale - Comune di Bibbiena (AR) - AUSL 8 di Arezzo», per un importo a carico dello Stato di euro 1.250.367,17;

3) «Residenza sanitaria intermedia "Tiziano" - Comune di Aulla (MS) - Azienda USL 1 di Massa e Carrara», per un importo a carico dello Stato di euro 760.000,00;

4) «Residenza sanitaria intermedia AV Centro - Lastra a Signa (FI) - Azienda USL 10 di Firenze», per un importo a carico dello Stato di euro 1.250.367,17;

5) «Realizzazione residenza sanitaria per esecuzione misure di sicurezza detentiva - Complesso La Badia - San Miniato (PI) AUSL 11 Empoli», per un importo a carico dello Stato di euro 7.367.250,00;

Preso atto che la Regione Toscana si è avvalsa della facoltà di modificare il programma presentato in precedenza, ai sensi del citato art. 3-*ter*, comma 6, del citato decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione di giunta della Regione Toscana n. 666 del 25 maggio 2015 recante «DGR 715/2013 - Percorso regionale di superamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario - Rimodulazione con richiesta al Ministero della salute di revoca di tre interventi diretti alla realizzazione di investimenti in sanità della Regione Toscana e di riassegnazione del finanziamento alle Aziende USL n. 5 di Pisa e n. 8 di Arezzo per la realizzazione delle strutture sanitarie destinate ad accogliere i pazienti, in attuazione dell'art. 3-*ter* della legge n. 9/2012»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 14 luglio 2015 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 17 agosto 2015, che approva il programma di rimodulazione di cui alla deliberazione di giunta della Regione Toscana n. 666 del 25 maggio 2015, confermando la realizzazione di due degli interventi approvati con il citato decreto ministeriale 19 dicembre 2013 e precisamente:

«Struttura psichiatrica residenziale "Le Querce" - Comune di Firenze - AUSL 10 di Firenze», per un importo a carico dello Stato di euro 380.000,00;

«Residenza sanitaria intermedia "Tiziano" - Comune di Aulla (MS) - Azienda USL 1 di Massa e Carrara», per un importo a carico dello Stato di euro 760.000,00;

e revoca tre interventi di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 2013 riassegnando le rispettive risorse complessive pari a euro 9.867.984,34 per la realizzazione dei seguenti interventi:

«Modulo residenziale in struttura terapeutico riabilitativa di Arezzo - Azienda USL 8 di Arezzo», per un importo a carico dello Stato di euro 42.180,00;

«Modulo residenziale Morel ospedale di Volterra Azienda USL 5 di Pisa», per un importo a carico dello Stato di euro 61.750,00;
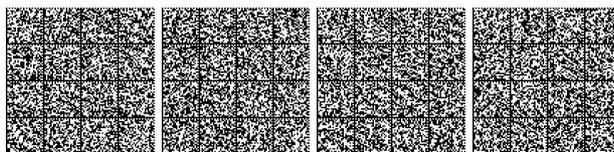
«Realizzazione residenza sanitaria per esecuzione misure di sicurezza detentiva - Area ospedaliera di Volterra - (attivazione prima fase nel Padiglione Morel e seconda fase nel Padiglione Livi) - Azienda USL 5 di Pisa», per un importo a carico dello Stato di euro 9.764.054,34;

Vista la deliberazione di giunta della Regione Toscana n. 1231 del 7 ottobre 2019 recante «DGR 666/2015 - Programma regionale di superamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario. Rimodulazione con richiesta al Ministero della salute di revoca del finanziamento previsto per la struttura "Le Querce" e riassegnazione dello stesso all'Azienda Usl Toscana Centro per la realizzazione della nuova residenza per le misure di sicurezza di Empoli»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 26 novembre 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 di revoca dell'intervento denominato «Struttura psichiatrica residenziale "Le Querce" - Comune di Firenze - AUSL 10 di Firenze», di cui al citato decreto ministeriale 19 dicembre 2013 e di riassegnazione delle risorse pari a euro 380.000,00 per la realizzazione dell'intervento denominato «Trasformazione della Casa circondariale, femminile di via Valdorme Nuova n. 15 - Empoli in Residenza sanitaria per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive (REMS) - Azienda Usl Toscana Centro»;

Vista la nota prot. n. 216643 del 9 maggio 2023 (acquisita al prot. DGPROGS n. 17067/2023) con la quale la Regione Toscana ha trasmesso la deliberazione di giunta regionale n. 488 dell'8 maggio 2023, relativa alla proposta di rimodulazione del programma di superamento degli OPG, recante «Programma regionale di superamento dell'ospedale psichiatrico giudiziario: approvazione della proposta di rimodulazione di un intervento e richiesta al Ministero della salute di revoca e riassegnazione del finanziamento relativo ad un altro intervento. Conseguente approvazione dell'elenco aggiornato degli interventi da finanziare con i fondi di cui all'art. 20, legge n. 67/1988, delibera CIPE del 24 luglio 2019 n. 51 (secondo Accordo di programma su riparto annualità 2019)»;

Tenuto conto che dalla documentazione allegata alla D.G.R. n. 488/2023 viene rappresentato che per quanto riguarda la realizzazione dell'intervento denominato «Realizzazione residenza sanitaria per esecuzione misure di sicurezza detentiva - Area ospedaliera di Volterra - (attivazione prima fase nel Padiglione Morel e seconda fase nel Padiglione Livi) - Azienda USL 5 di Pisa», per un importo a carico dello Stato di euro 9.764.054,34 e complessivi quaranta posti letto, si è dovuto procedere in una prima fase alla realizzazione della struttura temporanea per trenta posti letto per un importo di euro 1.889.720,94 a carico dello Stato, e una seconda fase, in corso di attuazione, per realizzare l'assetto definitivo delle strutture residenziali per un importo a carico dello Stato pari a euro 7.874.333,40;

Considerato che con la D.G.R. n. 488/2023 la Regione Toscana ha richiesto:

la rimodulazione del programma di superamento degli OPG approvato con decreto del Ministro della salute del 14 luglio 2015 relativamente all'intervento «Realizzazione residenza sanitaria per esecuzione misure di sicurezza detentiva - Area ospedaliera di Volterra - (attivazione prima fase nel Padiglione Morel e seconda fase nel Padiglione Livi) - Azienda USL 5 di Pisa» di importo pari a euro 9.764.054,34 a carico dello Stato e complessivi quaranta posti letto, viene rinominato in «Realizzazione residenza sanitaria per esecuzione misure di sicurezza detentiva - Area ospedaliera di Volterra - Attivazione prima fase nel Padiglione Morel e realizzazione seconda fase nel Padiglione Livi - lotto 1 e lotto 2 stralcio 1» per il medesimo importo a carico dello Stato e per venti posti letto;

la revoca del finanziamento, nell'ambito del programma di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), assegnato all'intervento «Residenza sanitaria intermedia Tiziano - Comune di Aulla (MS) - Azienda USL 1 di Massa e Carrara» per un importo a carico dello Stato di euro 760.000,00, approvato con decreto del Ministro della salute del 19 dicembre 2013, e contestuale riassegnazione del suddetto importo per l'intervento «Struttura residenziale psichiatrica (SRP.1) ad Arezzo - Azienda USL Toscana Sud Est», di pari importo a carico dello Stato;

Preso atto che il Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 190320 del 3 luglio 2023 (acquisita al prot. DGPROGS n. 23081/2023) ha comunicato quanto segue:

per l'intervento «Realizzazione residenza sanitaria per esecuzione misure di sicurezza detentiva - Area ospedaliera di Volterra - (attivazione prima fase nel Padiglione Morel e seconda fase nel Padiglione Livi) - Azienda USL 5 di Pisa», di cui al decreto ministeriale 14 luglio 2015 sono state erogate risorse per euro 2.953.192,78, per cui residua un importo pari a euro 6.810.861,56;

per l'intervento «Residenza sanitaria intermedia Tiziano - Comune di Aulla (MS) - Azienda USL 1 di Massa e Carrara», di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 2013, non sono state erogate risorse per cui residua l'intero importo a carico dello Stato pari a euro 760.000,00;

Tenuto conto che con deliberazione della giunta regionale n. 704/2022 la Regione Toscana ha approvato l'elenco degli interventi della proposta di Accordo di programma a valere sulle risorse del programma finanziato dall'art. 20 della legge n. 67 del 1988 per un importo complessivo pari a euro 61.194.400,00, di cui a carico dello Stato euro 54.986.506,14, tra i quali è ricompreso l'intervento denominato «Realizzazione residenza sanitaria per esecuzione misure di sicurezza detentiva - Area ospedaliera di Volterra - Realizzazione seconda fase nel Padiglione Livi - lotto 2 stralcio 2» per un importo a carico dello Stato di euro 5.405.500,00 e per un totale di venti posti letto, a completamento dei venti posti letto in corso di realizzazione con il programma di superamento degli OPG;

Acquisito, con nota del 2 dicembre 2013 prot. n. 27790, il concerto tecnico-finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze sull'importo complessivo pari a euro 11.007.984,35, di cui euro 9.005.868,89 quali risorse ripartite alla Regione Toscana ed euro 2.002.115,46 quali risorse ripartite alla Regione Umbria dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012, da assegnare alla Regione Toscana;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa, il decreto del Ministero della salute del 19 dicembre 2013, è revocato.

Art. 2.

1. È approvato il programma di cui alla deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 488 dell'8 maggio 2023, per la parte relativa alla realizzazione dell'intervento denominato «Struttura residenziale psichiatrica (SRP.1) ad Arezzo - Azienda USL Toscana Sud Est», il cui importo a carico dello Stato è pari a euro 760.000,00.

Art. 3.

1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, n. 191, 13 dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183, 24 dicembre 2012, n. 228, 27 dicembre 2013, n. 147, 23 dicembre 2014, n. 190, 28 dicembre 2015, n. 208, 11 dicembre 2016, n. 232, 27 dicembre 2017, n. 205 e 30 dicembre 2018, n. 145, 27 dicembre 2019, n. 160, 30 dicembre 2020, n. 178, 30 dicembre 2021, n. 234 e 29 dicembre 2022, n. 197, è assegnato alla Regione Toscana l'importo di euro 760.000,00 quali risorse ripartite alla Regione Toscana e Umbria dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 per la realizzazione dell'intervento di cui all'art. 2.

2. All'erogazione delle risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.

Art. 4.

1. Per le motivazioni di cui in premessa, in applicazione della deliberazione di giunta della Regione Toscana n. 488 dell'8 maggio 2023, l'intervento denominato «Realizzazione residenza sanitaria per esecuzione misure di sicurezza detentiva - Area ospedaliera di Volterra - (attivazione prima fase nel Padiglione Morel e seconda fase nel Padiglione Livi) - Azienda USL 5 di Pisa», di quaranta posti letto, approvato con decreto del Ministro della salute del 14 luglio 2015 per un importo a carico dello Stato di euro 9.764.054,34, è rimodulato nell'intervento «Realizzazione residenza sanitaria per esecuzione misure di sicurezza detentiva - Area ospedaliera di Volterra - Attivazione prima fase nel Padiglione Morel e realizzazione seconda fase nel Padiglione Livi - lotto 1 e lotto 2 stralcio 1», per venti posti letto e per un importo a carico dello Stato di euro 9.764.054,34, di cui sono state erogate dal Ministero dell'economia e delle finanze risorse pari a euro 2.953.192,78.

Art. 5.

1. La Regione Toscana trasmette al Ministero della salute gli atti di approvazione del progetto di realizzazione dell'intervento di cui agli articoli 2 e 4.

2. La Regione Toscana dà comunicazione al Ministero della salute dell'indizione della gara di appalto, della data dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo degli stessi e dell'avvenuta messa in esercizio delle strutture.

Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2670

23A06174

DECRETO 25 ottobre 2023.

Individuazione dell'area tematica per l'IRCCS di diritto pubblico «Istituti Fisioterapici Ospitalieri» di Roma - aree tematiche di afferenza di «oncologia» per l'«Istituto nazionale tumori Regina Elena» e di «dermatologia» per l'«Istituto Santa Maria e San Gallicano».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, valutata la coerenza dell'area tematica richiesta dall'Istituto con la disciplina oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, sono individuate l'area o le aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico;

Visto l'allegato 1 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che individua le aree tematiche di afferenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 maggio 2020, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lazio, con il quale è stato confermato il carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituti fisioterapici ospitalieri» con sede legale in Roma, via Elio Chianesi n. 53, relativamente alla disciplina di «oncologia» per l'«Istituto nazionale tumori Regina Elena», e alla disciplina di «dermatologia» per l'«Istituto Santa Maria e San Gallicano»;

Vista la nota prot. n. 4929 del 6 aprile 2023, con la quale l'IRCCS «Istituti fisioterapici ospitalieri - Istituto Regina Elena», codice fiscale e partita I.V.A. n. 01033011006, ha
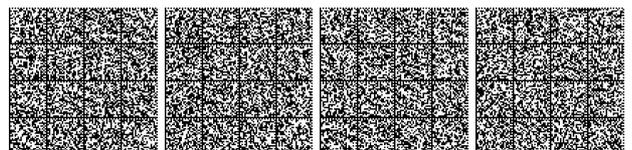
comunicato a questo Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la proposta dell'afferenza all'area tematica di «oncologia», sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di cui al citato decreto del Ministro della salute 8 maggio 2020;

Vista, altresì, la nota prot. n. 4930 del 6 aprile 2023, con la quale l'IRCCS «Istituti fisioterapici ospitalieri - Istituto dermatologico Santa Maria e San Gallicano», codice fiscale e partita I.V.A. n. 01033011006, ha comunicato a questo Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la proposta dell'afferenza all'area tematica di «dermatologia», sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di cui al citato decreto del Ministro della salute 8 maggio 2020;

Viste le note prot. n. 3816 e n. 3819 del 24 luglio 2023, con le quali la Direzione generale della ricerca e innovazione in sanità, rilevata la coerenza, sul piano scientifico, dell'area tematica di «oncologia» richiesta dall'«Istituto nazionale tumori Regina Elena» e di «dermatologia» richiesta dall'«Istituto Santa Maria e San Gallicano», con la specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, anche alla luce della programmazione triennale 2022-2024, di cui al decreto del direttore generale della ricerca e innovazione in sanità del 23 dicembre 2021, ha provveduto a trasmettere le predette proposte alla Regione Lazio;

Viste le note prot. n. 0856937 e n. 0857089 del 31 luglio 2023, con le quali la Regione Lazio ha espresso parere favorevole in merito alle aree tematiche di «oncologia» e di «dermatologia» richieste dagli istituti in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 8 maggio 2020 e ferma restando la vigenza del medesimo, per l'IRCCS di diritto pubblico «Istituti fisioterapici ospitalieri» con sede legale in Roma, via Elio Chianesi n. 53, sono individuate le aree tematiche di afferenza di «oncologia» per l'«Istituto nazionale tumori Regina Elena» e di «dermatologia» per l'«Istituto Santa Maria e San Gallicano».

2. Le aree tematiche di cui al presente decreto sono valide con decorrenza immediata sino alla data della prossima conferma del carattere scientifico.

Roma, 25 ottobre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A06154

DECRETO 25 ottobre 2023.

Individuazione dell'area tematica di «pediatria» per l'IRCCS di diritto privato «Ospedale pediatrico Bambino Gesù» di Roma.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, valutata la coerenza dell'area tematica richiesta dall'Istituto con la disciplina oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, sono individuate l'area o le aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico;

Visto l'allegato 1 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che individua le aree tematiche di afferenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 15 luglio 2020, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lazio, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina di «pediatria», all'IRCCS di diritto privato «Ospedale pediatrico Bambino Gesù» con sedi in Roma, piazza San Onofrio n. 4, viale di San Paolo n. 15, via Torre di Palidoro - Fiumicino (RM), Lungomare G. Marconi, n. 36 - Santa Marinella (RM);

Vista la nota acquisita a prot. DGRIC n. 1830 del 3 aprile 2023, con la quale l'IRCCS «Ospedale pediatrico Bambino Gesù», codice fiscale e partita I.V.A. n. 80403930581, ha comunicato a questo Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la proposta dell'afferenza all'area tematica di «pediatria», sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di cui al citato decreto del Ministro della salute 15 luglio 2020;

Vista la nota prot. DGRIC n. 3785 del 24 luglio 2023, con la quale la Direzione generale della ricerca e innovazione in sanità, rilevata la coerenza, sul piano scientifico, dell'area tematica di pediatria» richiesta dall'Istituto con la specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, anche alla luce della programmazione triennale anni 2022-2024, di cui al decreto del direttore generale della ricerca e innovazione in sanità del 23 dicembre 2021, ha provveduto a trasmettere la predetta proposta alla Regione Lazio;

Vista la nota prot. n. 0856982 del 31 luglio 2023, con la quale la Regione Lazio ha espresso parere favorevole in merito all'area tematica di «pediatria» richiesta dall'Istituto in questione;
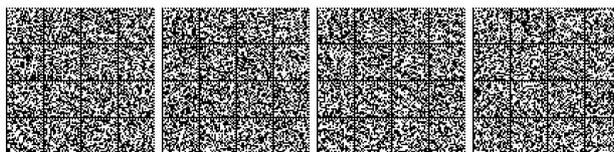
Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2020 e ferma restando la vigenza del medesimo, l'area tematica di afferenza individuata per l'IRCCS di diritto privato «Ospedale pediatrico Bambino Gesù» con sedi in Roma, piazza San Onofrio n. 4, viale di San Paolo n. 15, via Torre di Palidoro - Fiumicino (RM), Lungomare G. Marconi, n. 36 - Santa Marinella (RM), è «pediatria».

2. L'area tematica di cui al presente decreto è valida con decorrenza immediata sino alla data della prossima conferma del carattere scientifico.

Roma, 25 ottobre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A06155

DECRETO 25 ottobre 2023.

Individuazione dell'area tematica di «pediatria» per l'IRCCS di diritto pubblico «Istituto Giannina Gaslini» di Genova.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 concernente «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, valutata la coerenza dell'area tematica richiesta dall'Istituto con la disciplina oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, sono individuate l'area o le aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico;

Visto l'allegato 1 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 che individua le aree tematiche di afferenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 novembre 2021, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Liguria, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina «materno-infantile», all'IRCCS di diritto pubblico «Istituto Giannina Gaslini» con sede a Genova in via Gerolamo Gaslini n. 5;

Vista la nota prot. n. 11157 del 31 marzo 2023, con la quale l'IRCCS «Istituto Giannina Gaslini», codice fiscale e partita I.V.A. n. 00577500101, ha comunicato a questo Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la proposta dell'afferenza all'area tematica di «pediatria», sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di cui al citato decreto del Ministro della salute 17 novembre 2021;

Vista la nota prot. DGRIC n. 3849 del 25 luglio 2023, con la quale la direzione generale della ricerca e innovazione in sanità, rilevata la coerenza, sul piano scientifico, dell'area tematica di «pediatria» richiesta dall'Istituto con la specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, anche alla luce della programmazione triennale anni 2022-2024, di cui al decreto del direttore generale della ricerca e innovazione in sanità del 23 dicembre 2021, ha provveduto a trasmettere la predetta proposta alla Regione Liguria;

Vista la nota prot. n. 1215636 del 30 agosto 2023, con la quale la Regione Liguria ha espresso parere favorevole in merito all'area tematica di «pediatria» richiesta dall'Istituto in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 17 novembre 2021 e ferma restando la vigenza del medesimo, l'area tematica di afferenza individuata per l'IRCCS di diritto pubblico «Istituto Giannina Gaslini» con sede a Genova in via Gerolamo Gaslini n. 5, è «pediatria».

2. L'area tematica di cui al presente decreto è valida con decorrenza immediata sino alla data della prossima conferma del carattere scientifico.

Roma, 25 ottobre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A06156

DECRETO 25 ottobre 2023.

Individuazione dell'area tematica di «oncologia» per l'IRCCS di diritto pubblico «Istituto tumori Giovanni Paolo II» di Bari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, valutata la coerenza dell'area tematica richiesta dall'istituto con la disciplina oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, sono individuate l'area o le aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico;

Visto l'allegato 1 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che individua le aree tematiche di afferenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 marzo 2023, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Puglia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina di «oncologia» all'IRCCS di diritto pubblico «Istituto tumori Giovanni Paolo II», con sede a Bari, via Orazio Flacco n. 65;

Vista la nota acquisita a prot. DGRIC n. 0001683 del 24 marzo 2023, con la quale l'IRCCS «Istituto tumori Giovanni Paolo II», codice fiscale e partita IVA 00727270720, ha comunicato a questo Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la proposta dell'afferenza all'area tematica di «oncologia», sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di cui al citato decreto del Ministro della salute 8 marzo 2023;

Vista la nota prot. DGRIC n. 3845 del 25 luglio 2023, con la quale la Direzione generale della ricerca e innovazione in sanità, rilevata la coerenza, sul piano scientifico, dell'area tematica di «oncologia» richiesta dall'Istituto con la specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, anche alla luce della programmazione triennale anni 2022-2024, di cui al decreto del direttore generale della ricerca e innovazione in sanità del 23 dicembre 2021, ha provveduto a trasmettere la predetta proposta alla Regione Puglia;

Vista la nota prot. n. 742/sp del 22 settembre 2023, con la quale la Regione Puglia ha espresso parere favorevole in merito all'area tematica di «oncologia» richiesta dall'Istituto in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 8 marzo 2023 e ferma restando la vigenza del medesimo, l'area tematica di afferenza individuata per l'IRCCS di diritto pubblico «Istituto tumori Giovanni Paolo II», con sede a Bari, via Orazio Flacco n. 65, è «oncologia».

2. L'area tematica di cui al presente decreto è valida con decorrenza immediata sino alla data della prossima conferma del carattere scientifico.

Roma, 25 ottobre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A06209

DECRETO 25 ottobre 2023.

Individuazione dell'area tematica di «gastroenterologia» per l'IRCCS di diritto pubblico «Saverio de Bellis», in Castellaneta Grotte.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, valutata la coerenza dell'area tematica richiesta dall'istituto con la disciplina oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, sono individuate l'area o le aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico;

Visto l'allegato 1 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, che individua le aree tematiche di afferenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 10 novembre 2021, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Puglia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina di «gastroenterologia» all'IRCCS di diritto pubblico «Saverio de Bellis», con sede in Castellana Grotte (BA), via Turi n. 27;

Vista la nota prot. n. 5116 del 28 marzo 2023, con la quale l'IRCCS «Saverio De Bellis», codice fiscale e partita IVA 00565330727, ha comunicato a questo Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la proposta dell'afferenza all'area tematica di «gastroenterologia», sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di cui al citato decreto del Ministro della salute 10 novembre 2021;

Vista la nota prot. DGRIC n. 3798 del 24 luglio 2023, con la quale la Direzione generale della ricerca e innovazione in sanità, rilevata la coerenza, sul piano scientifico, dell'area tematica di «gastroenterologia» richiesta dall'Istituto con la specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, anche alla luce della programmazione triennale anni 2022-2024, di cui al decreto del direttore generale della ricerca e innovazione in sanità del 23 dicembre 2021, ha provveduto a trasmettere la predetta proposta alla Regione Puglia;

Vista la nota prot. n. 703/sp del 7 settembre 2023, con la quale la Regione Puglia ha espresso parere favorevole in merito all'area tematica di «gastroenterologia» richiesta dall'Istituto in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 10 novembre 2021 e ferma restando la vigenza del medesimo, l'area tematica di afferenza individuata per l'IRCCS di diritto pubblico «Saverio de Bellis», con sede in Castellana Grotte (BA), via Turi n. 27, è «gastroenterologia».

2. L'area tematica di cui al presente decreto è valida con decorrenza immediata sino alla data della prossima conferma del carattere scientifico.

Roma, 25 ottobre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A06210
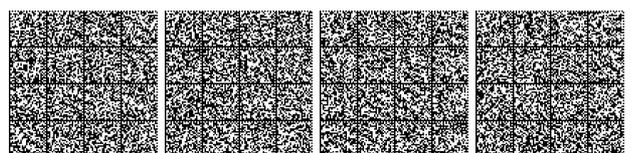
DECRETO 25 ottobre 2023.

Individuazione delle aree tematiche di «diagnostica», «neurologia» e «oncologia» per l'IRCCS di diritto privato «Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza», in San Giovanni Rotondo.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, concernente «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;

Visto l'art. 1, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, valutata la coerenza dell'area tematica richiesta dall'Istituto con la disciplina oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, sono individuate l'area o le aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico;

Visto l'allegato 1 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 che individua le aree tematiche di afferenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2020, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Puglia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina di «Malattie genetiche, terapie innovative e medicina rigenerativa» all'IRCCS di diritto privato «Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza», con sede legale in San Giovanni Rotondo (Foggia), viale Cappuccini, relativamente all'«Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza» ubicato in San Giovanni Rotondo (Foggia), viale Cappuccini;

Vista la nota acquisita a prot. DGRIC n. 2190 del 21 aprile 2023, con la quale l'IRCCS «Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza», codice fiscale e partita IVA 00138660717, ha comunicato a questo Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la proposta dell'afferenza alle aree tematiche di «diagnostica», «neurologia» e «oncologia», sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di cui al citato decreto del Ministro della salute 17 aprile 2020;

Vista la nota prot. DGRIC n. 3791 del 24 luglio 2023, con la quale la Direzione generale della ricerca e innovazione in sanità, rilevata la coerenza, sul piano scientifico, delle aree tematiche di «diagnostica», «neurologia» e «oncologia» richieste dall'Istituto con la specializzazione disciplinare oggetto del riconoscimento scientifico di provenienza, anche alla luce della programmazione triennale anni 2022-2024, di cui al decreto del direttore generale della ricerca e innovazione in sanità del 23 dicembre 2021, ha provveduto a trasmettere la predetta proposta alla Regione Puglia;

Vista la nota prot. n. 719/sp del 13 settembre 2023, con la quale la Regione Puglia ha espresso parere favorevole in merito alle aree tematiche di «diagnostica», «neurologia» e «oncologia» richieste dall'Istituto in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica ed integrazione del decreto del Ministro della salute 17 aprile 2020 e ferma restando la vigenza del medesimo, le aree tematiche di afferenza individuate per l'IRCCS di diritto privato «Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza», con sede legale in San Giovanni Rotondo (Foggia), viale Cappuccini, relativamente all'«Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza» ubicato in San Giovanni Rotondo (Foggia), viale Cappuccini, sono «diagnostica», «neurologia» e «oncologia».

2. Le aree tematiche di cui al presente decreto sono valide con decorrenza immediata sino alla data della prossima conferma del carattere scientifico.

Roma, 25 ottobre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

23A06211

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 31 ottobre 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia Livineia», in Roma.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese

e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria, conclusa con la proposta di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Livineia»;

Considerato che in sede ispettiva i revisori incaricati hanno riscontrato il perdurare della crisi di liquidità dell'ente, che pur in presenza di un patrimonio netto positivo pari ad euro 19.493,00, presenta un rapporto tra attivo patrimoniale, costituito prevalentemente da rimanenze relative a costruzioni in assegnazione ai soci, e massa debitoria, che evidenzia l'impossibilità di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di vertenze giudiziarie in corso con soci esclusi dalla compagine sociale per morosità, di due decreti ingiuntivi posti in essere da creditori, di cui uno sfociato in atto di pignoramento, nonché di azioni di recupero crediti da parte di Banca Intesa, ente mutuante;

Considerato che in data 8 febbraio 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Preso atto che, nelle more del perfezionamento del procedimento suddetto, il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della sopra citata società cooperativa con sentenza del 5 giugno 2023, n. 419, pubblicata il 7 luglio 2023;

Considerato che, *ex* art. 297, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Considerata la nota del 5 maggio 2023, con la quale la Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza cui il sodalizio aderisce, ha trasmesso una terna di professionisti idonei e disposti ad assumere la carica di commissario liquidatore della procedura in questione;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva, così come applicati ai sensi del punto 4, lettera *c)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Società cooperativa edilizia Livineia», con sede in Roma (codice fiscale 80132630585) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Zingone, nato a Cosenza (CS) il 5 agosto 1976 (codice fiscale ZNGLGU76M05D086W), domiciliato in Roma (RM), piazza Cavour n. 17, scala C, piano 3.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 ottobre 2023

Il Ministro: URSO

23A06165

DECRETO 31 ottobre 2023.

Liquidazione coatta amministrativa della «Domus Sud società cooperativa», in Giffoni Villa Piana e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 2, comma 1, prevede che «il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy» e all'art. 2, comma 4, prevede che «le denominazioni "Ministro delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»;

Visto il decreto direttoriale del 23 maggio 2019, n. 91/SAA/2019, con il quale la società cooperativa «Domus Sud società cooperativa» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore della dott.ssa Rosa Camarda;

Vista la sentenza del 21 luglio 2022 n. 1/2022 del Tribunale di Salerno, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Domus Sud società cooperativa», comunicata alla competente divisione in data 17 marzo 2023, prot. n. 0076933;

Considerata la contemporanea pendenza del giudizio amministrativo, innanzi al competente Tribunale amministrativo regionale Campania - sezione Salerno, con il quale è stato impugnato il provvedimento di scioglimento, conclusosi in primo grado con la sentenza del 14 ottobre 2022, n. 2694/2022, per la quale sono spirati i termini per l'impugnazione innanzi al Consiglio di Stato;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la predetta sentenza è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Vista la nota dell'8 agosto 2023, con cui la Legacoop, in risposta alla richiesta di questo ufficio, ha trasmesso una terna di professionisti idonei e disposti ad assumere la carica di commissario liquidatore della procedura in questione, essendo la dott.ssa Camarda non idonea ai criteri impartiti dalla direttiva vigente;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato selezionato dalla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società dall'elenco delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui alla direttiva ministeriale del 9 giugno 2022, in ottemperanza ai criteri citati negli articoli 3 e 4 della predetta direttiva, così come applicati ai sensi del punto 4, lettera *c)*, della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Domus Sud società cooperativa», con sede in Giffoni Villa Piana (SA) (codice fiscale 02538790656) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Danilo Tacchilei, nato a Foligno (PG), il 2 maggio 1975 (codice fiscale TCCDNL75E02D653R), domiciliato in Napoli (NA), via Ausilio - Isola E5, scala C.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 ottobre 2023

Il Ministro: URSO

23A06166
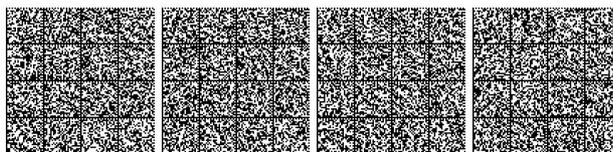
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Peptazol».

Con determina aRM - 180/2023 - n. 2696 del 25 ottobre 2023 è stata revocata, su rinuncia della Farma 1000 S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: PEPTAZOL.

Confezione: 045709019.

Descrizione: «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister.

Paese di provenienza: Polonia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A06170

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano.

Con determina aRM - 181/2023 - n. 2937 del 25 ottobre 2023 è stata revocata, su rinuncia della BB Farma S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: NUROFEN FEBBRE E DOLORE.

Confezione: 038955086 - «bambini 100 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 150 ml con siringa dosatrice - paese di provenienza: Germania.

Medicinale: CONGESCOR.

Confezioni:

042667067 - «2.5 mg compressa» 28 compressa in blister PVC/AL - paese di provenienza: Slovenia;

042667042 - «1,25 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL - paese di provenienza: Polonia.

Medicinale: MAALOX.

Confezione: 038858027 - «plus compresse masticabili» 30 compresse - paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: STILNOX.

Confezione: 037958093 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - paese di provenienza: Norvegia.

Medicinale: NOVALGINA.

Confezione: 050146012 - «500 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - paese di provenienza: Belgio.

Medicinale: NIMOTOP.

Confezione: 038495014 - «30 mg compresse rivestite» 36 compresse - paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: CLEXANE.

Confezione: 049596024 - «4000 U.I. AXA/0,4 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite da 0,4 ml - paese di provenienza: Ungheria.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A06171

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Rosso Piceno» o «Piceno».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 2019/33 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 del 26 settembre 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Rosso Piceno» o «Piceno» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine controllata dei vini «Rosso Piceno» o «Piceno»;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Marche, su istanza del Consorzio Tutela Vini Piceni con sede in Offida (AP), Largo Monsignor Montevecchi n. 11, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Rosso Piceno» o «Piceno», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonché dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui all'art. 6 e 7 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, ed all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Marche;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 25 ottobre 2023, che ha formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare;

Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Rosso Piceno» o «Piceno».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQAI IV, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA, CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO, DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «ROSSO PICENO» O «PICENO».

La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito internet del Ministero (https://www.politicheagricole.it), seguendo il percorso:

Qualità - Vini DOP e IGP - Domande di protezione e modifica disciplinari - Procedura nazionale - Anno 2023 - 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari - Procedura nazionale preliminare - pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari, ovvero al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19090

seguendo il percorso:

2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari - Procedura nazionale preliminare - pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

23A06136

Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Falerio».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 2019/33 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 226 del 26 agosto 1975, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Falerio» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine controllata dei vini «Falerio»;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Marche, su istanza del Consorzio Tutela Vini Piceni con sede in Offida (AP), Largo Monsignor Montevecchi n. 11, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Falerio», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonché dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui all'art. 6 e 7 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, ed all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Marche;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 25 ottobre 2023, che ha formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare;

Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Falerio».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQAI IV, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

———

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA, CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO, DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «FALERIO».

La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito internet del Ministero (https://www.politicheagricole.it), seguendo il percorso:

Qualità - Vini DOP e IGP - Domande di protezione e modifica disciplinari - Procedura nazionale - Anno 2023 - 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari - Procedura nazionale preliminare - pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari, ovvero al seguente link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19090

seguendo il percorso:

2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari - Procedura nazionale preliminare - pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

23A06137

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Bando per manifestazione di interesse per l'assegnazione dei diritti d'uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale ad operatori di rete DAB + ai sensi della delibera AGCOM 286/22/CONS - Bacini di utenza: n. 4A Provincia autonoma di Trento, n. 4B Provincia autonoma di Bolzano, n. 5 Veneto, n. 6 Friuli-Venezia Giulia, n. 13 Abruzzo, n. 14 Molise, n. 16 Puglia, n. 17 Basilicata, n. 18 Calabria.

Il Ministero delle imprese e del made in Italy - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali DGSCERP, indice una procedura per l'assegnazione ad operatori di rete di diritti d'uso di frequenze per il servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale, di cui al PNAF-DAB, in attuazione della disciplina stabilita dall'allegato A alla delibera n. 664/09/CONS, n. 4A Provincia autonoma di Trento, n. 4B Provincia autonoma di Bolzano, n. 5 Veneto, n. 6 Friuli-Venezia Giulia, n. 13 Abruzzo, n. 14 Molise, n. 16 Puglia, n. 17 Basilicata e n. 18 Calabria.

La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Divisione III della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, esclusivamente attraverso la procedura informatizzata di cui all'art. 7 del bando di gara.

Il testo integrale dei bandi e dei relativi allegati sono disponibili sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mise.gov.it - all'interno dell'area tematica «Comunicazioni».

Responsabile del procedimento dott. Giovanni Gagliano, dirigente Divisione III DGSCERP.

23A06037
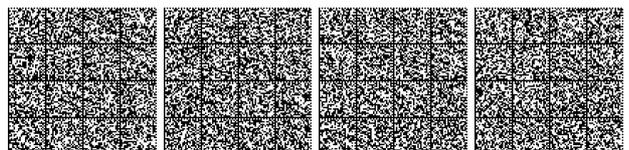
Presentazione delle domande di agevolazione per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, previsti nel bando transnazionale congiunto «DUT 2023» emanato dalla partnership Driving Urban Transitions (DUT).

Con provvedimento del direttore generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica e del direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 214284 del 3 novembre 2023, sono stati definiti, ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 6, del decreto ministeriale n. 186485 del 16 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 3 febbraio 2023 e modificato dal decreto ministeriale n. 119764 del 13 giugno 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 154 del 4 luglio 2023, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale per l'attuazione della missione 4, componente 2, tipologia investimento, intervento 2.2 partenariati - per la ricerca e l'innovazione - *Horizon Europe* del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il provvedimento fissa i termini di presentazione della domanda entro e non oltre le ore 13:00 del 21 novembre 2023 (richiesta di accesso alle agevolazioni - all. 1) ed entro e non oltre le ore 13:00 del 30 aprile 2024 (domanda di agevolazioni finanziarie - all. 1-*bis*).

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del provvedimento è consultabile nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

23A06172

Presentazione delle domande di agevolazione per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, previsti nel bando transnazionale congiunto «CETP 2023» emanato da CETPartnership.

Con provvedimento del direttore generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica e del direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 214285 del 3 novembre 2023 sono stati definiti, ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 6, del decreto ministeriale n. 186485 del 16 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 3 febbraio 2023 e modificato dal decreto ministeriale n. 119764 del 13 giugno 2023 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 154 del 4 luglio 2023, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale per l'attuazione della Missione 4, Componente 2, Tipologia Investimento, Intervento 2.2 Partenariati - per la ricerca e l'innovazione - Horizon Europe del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il provvedimento fissa i termini di presentazione della domanda entro e non oltre le ore 14,00 del 22 novembre 2023 (richiesta di accesso alle agevolazioni - all. 1) ed entro e non oltre le ore 14,00 del 27 marzo 2024 (domanda di agevolazioni finanziarie - all. 1-*bis*).

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del provvedimento è consultabile nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

23A06173

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-265) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00